

XVIII.**TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875**Presidenza del Vice-Presidente **SERRA E. M.**

SOMMARIO — *Congedo* — Lettera del Senatore Caccia — Squittinio segreto per la nomina di un membro del Comitato di contabilità interna in surrogazione del Senatore Caccia dimissionario — Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia — Emendamenti dei Senatori Mirabelli, De Filippo, Pironti e Maggiorani — Emendamenti e Proposte di soppressione al primo alinea dell'articolo 11 — L'emendamento del Senatore Maggiorani è appoggiato — Scoglimento del medesimo — Mozione d'ordine del Senatore Chiesi — Osservazioni del Ministro di Grazia e Giustizia e sua adesione all'emendamento Maggiorani, accettato anche dal Relatore in nome della Commissione — Parole del Ministro di Grazia e Giustizia — Osservazioni del Senatore Vitelleschi — Proposta del Senatore Amari di rinvio dell'emendamento Maggiorani alla Commissione — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Ritiro dell'emendamento Maggiorani — votazione per divisione sul N. 1, § 1, dell'art. 11, (Pena di morte) — Proclamazione del risultato della votazione — Proposta del Senatore Mirabelli riguardo all'emendamento da lui proposto, oppugnata dal Ministro di Grazia e Giustizia — Replica del Senatore Mirabelli — Parole del Senatore Borgatti per un fatto personale — Ritiro della proposta del Senatore Mirabelli — Emendamento del Senatore De Filippo, appoggiato dal Senato e svolto dal proponente — Questione pregiudiziale proposta dal Senatore Menabrea — Replica del Senatore De Filippo — Reiezione della questione pregiudiziale — Osservazioni del Relatore e del Ministro di Grazia e Giustizia — Dichiarazione del Senatore De Gori — Reiezione dell'emendamento De Filippo — Dichiarazioni del Senatore Pironti e ritiro del suo emendamento — Approvazione dei N. 1, 2, 3, 4 e 5 del § 1 dell'art. 11 e dei N. 1, 2, 3 del § 2 — Aggiunta proposta e sostenuta dal Senatore Pescatore al N. 4 del detto paragrafo, combattuta dal R. Commissario e dal Ministro — Ritiro dell'emendamento Pescatore — Approvazione dei N. 4 e 5 del § 2 e dei N. 1, 2 e 3 del § 3 — Variante proposta e sostenuta dal Senatore De Filippo al § 4, accettata dalla Commissione — Proposta d'aggiunta del Senatore Pescatore di un N. 6 al § 1 — Parole del Ministro per mozione d'ordine — Osservazione e proposta del Senatore Giorgini — Replica del Senatore De Filippo e controreplica del Ministro — Proposta del Relatore di rinvio del § 4 all'esame della Commissione, accettata dal Senatore De Filippo — Proposta del Senatore Cannizzaro di rinvio dell'art. 12 alla Commissione, appoggiata dal Senatore Pantaleoni — Osservazioni del Senatore Vitelleschi sulla utilità dell'esecuzione in pubblico della pena capitale, cui risponde il Senatore Pantaleoni — Rinvio dell'articolo 12 alla Commissione.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia ed il Regio Commissario, e più tardi intervengono il Ministro dell'Interno ed il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Visone domanda un mese di congedo per motivi di salute, che gli viene dal Senato accordato.

Squittinio per la nomina di un membro della Commissione di contabilità interna.

PRESIDENTE. Il Senatore Caccia scrive la seguente lettera alla Presidenza:

« A. S. E. il Presidente del Senato.

« La malattia che vengo di provare mi ha lasciato così stremato di forze, che mi è d'uopo pregarla ottenere dal Senato di sollevarmi dall'incarico di componente il Consiglio di contabilità.

Suo Dev. mo

GREGORIO CACCIA. »

In seguito alla dimissione dell'onorevole Senatore Caccia, prego i signori Senatori di voler apprestare una scheda col nome di quel Senatore che essi intendono di surrogare al Senatore Caccia, quale membro della Commissione di Contabilità interna.

Si procederà all'appello nominale per lo squittinio necessario alla nomina di questo Commissario.

(Il Senatore, Segretario Pallavicini fa l'appello nominale.)

PRESIDENTE. Le urne rimarranno aperte per comodo di quei Senatori che sopravverranno.

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Si riprende la discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Il N. 1 del § 1 dell'art. 11 attualmente in discussione è così concepito:

« § 1. Sono pene criminali:

1° La morte.

Nel fascicolo degli emendamenti stampati ognuno avrà potuto vedere che a questo primo alinea dell'art. 11 sono fatte quattro proposte di soppressione. Il nostro Regolamento non permette di porre ai voti le proposte di soppressione; quindi deve essere messo ai voti l'articolo. Per poi vedere se si può mettere ai voti l'articolo, è necessario riconoscere se vi siano o no emendamenti sul medesimo, perchè il nostro Regolamento in altro articolo prescrive di mettere prima ai voti gli emendamenti.

Ora, a questo primo numero dell'art. 11 del progetto ministeriale sono presentate alcune proposte di emendamento. Una di esse è così concepita:

» Proposta sull'art. 11, n. 1. » La pena di morte continuerà ad essere applicata nei casi previsti dagli articoli 117 e 365 del vigente codice nelle sole provincie nelle quali è ora in vigore.

GIUSEPPE MIRABELLI. »

Questa proposta verrà discussa quando il Senato si sarà pronunziato sulla questione principale; perchè, qualora il Senato si pronunziasse nel senso della abolizione, questa proposta non avrebbe più ragione di essere.

Altra proposta:

« Il sottoscritto propone che all'art. 11, si aggiungano le seguenti parole: « in tutti i casi nei quali è comminata la pena di morte sarà applicata nelle provincie toscane la pena dell'ergastolo a norma del Decreto del 10 gennaio 1860, del Governo provvisorio.

DE FILIPPO. »

La stessa osservazione che ho fatto per la proposta dell'onorevole Mirabelli calza a proposito di quella dell'onorevole De Filippo.

Vi è un'altra proposta, aggiuntiva all'articolo 11, così concepita:

« È fatto obbligo al Governo del Re, di sottoporre tra 10 anni ai poteri legislativi il N. 1 § 1° dell'art. 11.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

» In Toscana, nelle condanne capitali, la pena di morte sarà commutata dalla Corte di Assise in quella dell'ergastolo colla stessa sentenza.

PIRONI. »

Anche questa proposta non può essere discussa se non quando il Senato siasi pronunciato sulla questione principale, di sapere se la pena capitale debba essere conservata nel Codice o debba esservi soppressa.

Per ultimo l'onorevole Senatore Maggiorani domanda la parola per un emendamento al N. 1 del § 1° dell'articolo 11. In che questo emendamento consista, io ignoro, perchè l'onorevole Senatore Maggiorani non ha presentato al banco della presidenza la sua proposta formulata.

Io adunque, onorevole Senatore Maggiorani, le darò la parola perchè ella indichi puramente e semplicemente il concetto del suo emendamento. Dico puramente e semplicemente, perchè ella non potrebbe avere la facoltà di svolgere il suo emendamento, se non quando il Senato lo appoggiasse.

Senatore MAGGIORANI. Il mio emendamento consiste nell'escludere innanzi tratto la pubblicità della pena di morte, proclamando fin d'ora tale esclusione nel votare il § 1 dell'articolo 11 e dicendo, per esempio: condanna a morte da eseguirsi nel recinto della prigione.

Si obietterà che questo soggetto della pubblicità è trattato a parte nell'art. 12, ma io prego gli onorevoli Senatori a riflettere che la discussione giunge allora troppo tardi essendo già votata la pena, e che, dopo aver sottoscritto una sentenza di morte, riesce assai duro il trovarsi incontro non una semplice forma di questa pena, ma bensì una nuova condizione che ne altera profondamente il carattere, ne aggrava la intensità e trae seco funeste conseguenze. Io credo adunque che col differire la negazione della pubblicità, abolizionisti e mantenitori della pena proverebbero qualche esitanza nel pronunciare il giudizio sull'art. 11, incerti come sono dell'esito della votazione dell'art. 12.

PRESIDENTE. Ho perfettamente compreso il di lei concetto, onorevole Senatore Maggiorani. Ella propone che l'articolo 12 si fondi coll'articolo 11.

La ragione per cui ella fa questa proposta

entra nello svolgimento della proposta medesima. Quindi, se il Senato appoggerà l'emendamento, io le darò la parola per esporre tutte quelle ragioni all'appoggio delle quali il Senato darà il suo giudizio.

Il Senato adunque ha inteso che l'onorevole Senatore Maggiorani propone che gli articoli 11 e 12 del progetto ministeriale si fondino insieme affinchè resti esclusa la pubblicità della esecuzione della pena di morte.

Interrogo il Senato se appoggia quest'emendamento.

Chi appoggia l'emendamento del Senatore Maggiorani, è pregato di alzarsi.

(È appoggiato.)

L'onorevole Maggiorani ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Dalla discussione generale ha trasparito un fatto che merita di essere segnalato, cioè che anche i sostenitori del mantenimento della pena mostrano un deciso abborrimento alla conservazione del patibolo. Gli atti di adesione non dubbî alle parole di un onorevole Senatore che opinò per l'abolizione della pubblicità ne fanno ampia fede. E non solo i mantenitori della pena, ma anche fra gli abolizionisti appena può dirsi che ve ne fosse uno il quale non vibrasse strali al patibolo, al carnefice, alla mannaia. Chi avesse la curiosità di percorrere la storia della questione sull'estremo supplizio, rievverebbe che se le prime ostilità contro esso scoppiarono nel campo dei giureconsulti e dei filosofi con argomentazioni sul diritto, in appresso poi buon numero di letterati, di naturalisti, di fisiologi e di medici si schierò in compagnia degli abolizionisti, trattovi in ispecie dall'abborrimento a quel truce spettacolo che è la pena di morte eseguita nelle pubbliche vie.

Ora può avvenire che vi siano abolizionisti (ed io ne ho conosciuto qualcuno) i quali riconoscono fino ad un certo segno la legittimità, la giustizia, l'opportunità della pena di morte, ma che intanto le ricusano il voto di mantenimento nel timore che ne sia conservata la pubblicità, potendo più sul loro animo la ripugnanza a quel truce spettacolo, che lo sperato beneficio della comune sicurezza.

E così pure fra quegli opinanti che mantengono la pena estrema, ma che ne vogliono abolita la pubblicità, può esservene alcuno che per la incertezza di questa seconda risoluzione,

vacilli nel votare l'articolo 11 della legge. Perciò, in tanta solennità di giudizio, fa d'uopo procacciare che la via da seguirsi sia netta da ogni inciampo, acciò sicura rendasi la coscienza, e serena la mente; ciò che, a mio avviso, non può ottenersi che proscrivendo fin d'ora la pubblicità della pena.

E perchè non si creda che ad affacciare la mia proposta io sia indotto unicamente dal sentimento della civiltà e da semplici riguardi alla mitezza dei nostri costumi, prego il Senato acciò voglia permettermi di svolgere sommariamente questo tema, ed avvalorarlo di opportune ragioni.

Quali sono i motivi pei quali il legislatore ha prescritta la pubblicità della pena capitale? Sono due: la notorietà e l'esemplarità.

La notorietà. Ma chi potrebbe al di d'oggi, o Signori, in tanta luce che spargesi sopra ogni fatto che occorra, mettere in dubbio che nel recinto di una prigione sia stata eseguita una sentenza di morte, quando un pubblico ufficiale a ciò destinato ne stenda il processo, quando questo processo venga firmato da più testimoni degni di fede, e quando il *reporter* del *Giornale Ufficiale* o di altri che lo richiedano, e qualche stretto parente e il ministro della religione, e il direttore del carcere, sieno presenti all'esecuzione, quando il rintocco di una campana, o qualche altro segnale, annunzi al popolo che giustizia fu fatta? Aggiungasi pure, se alcuno lo desidera, che il cadavere un giorno dopo, o dopo poche ore, venga posto in un dato luogo alla pubblica vista, per essere identificato.

In mezzo a tali prove completate dalla notificazione della eseguita sentenza, chi sarà così scettico da muover dubbii sulla realtà del fatto? Per conseguenza, questo fine del legislatore, che è la notorietà, è abbastanza soddisfatta, ancorchè la giustizia sia eseguita in carcere.

L'esemplarità. Io so che non devo tornare sul merito dell'argomento, per cui ammetto per dimostrato che la intimidazione sia uno dei requisiti più efficaci a conseguire il fine che la legge si propone colla pena capitale. Ebbene, se consultiamo gli autori più rinomati che hanno vissuto nei paesi dove la pena di morte già da lungo tempo si eseguisce nelle prigioni, troveremo come essi affermino che

questo genere di morte in privato sia assai più temuto dai grandi malfattori che nol sia la pubblica esecuzione, ove, colle loro spavalderie e con affettato disprezzo della morte, si propongono di rappresentare una scena da eroi, e di suscitare la simpatia e l'ammirazione degli spettatori.

Se adunque la morte oscura nel carcere è in odio ai maggiori delinquenti assai più della pubblica esecuzione, ecco già che, attenendoci alla prima, lo scopo della intimidazione è ottenuto.

In altri tempi, e in dato occasioni, la pena di morte fu talora eseguita in prigione, e non mancò del suo effetto. Certamente le mire di Elisabetta, nello spargere lo spavento fra gli amici e i proseliti di Maria Stuarda, non andarono fallite per ciò che l'infelice regina fosse decapitata nel castello che le serviva di prigione, invece che dinanzi alla moltitudine in qualche piazza di Londra, siccome avvenne anche alla infelice Giovanna Gray.

Potrei citare molti altri documenti che comprovano come la pena di morte eseguita senza pubblicità, pur non mancasse del suo effetto nel produrre la intimidazione, e mi limiterò solo a ricordarvi di volo il famoso pontificato di Sisto V. in cui ladri, sicarii, banditi, incendiarii, protetti dai potenti, infestavano la città e la campagna, e facendosi beffe della milizia e dei tribunali ne rendevano pericolosa la dimora. E questo stato di cose doveva durare già da lungo tempo, se Machiavelli nella sua ambasceria a Roma lagnasi in una sua lettera del non potersi uscire di casa nella notte senza presidio di armati.

Ora, avvenne che frequenti, solleciti ed inesorabili condanne di morte servirono di così spaventevole esempio ai malfattori che in men d'un anno la sicurezza pubblica fu perfettamente ristabilita, quantunque molte esecuzioni si facessero nel Castel S. Angelo, cioè in privato. E in tempi a noi vicinissimi, quale fu il regno di Gregorio XVI, io ricordo un ecclesiastico che si era reso colpevole di un gravissimo misfatto, e la cui sentenza di morte fu eseguita nel recinto dello stesso Castello, e che recò sul pubblico grandissima intimidazione, maggiore di quella che soleva ottenersi dalle decapitazioni eseguite sulla piazza del ponte S. Angelo e su quella del Popolo.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

Ed infatti, se le sensazioni che ci pervengono pel mezzo della vista sono più positive ed esatte, le altre che ci somministra l'udito e che si diffondono per via di racconti, oltre all'essere maggiormente estensive, con quel non so che di vago che racchiudono, si prestano assai più alle amplificazioni ed ai voli della fantasia e producono così maggior effetto sull'animo degli ascoltatori. Adunque, non è necessaria la pubblicità visiva, perchè la legge non raggiunga il suo fine della notorietà e della esemplarità della pena.

Ma vi è di più: la pubblicità del patibolo è ingiusta, impolitica, immorale e dannosa alla salute del popolo.

È ingiusta perchè aggrava inutilmente la condizione del condannato, allorchè esso sia del numero di quelli che si pentono e si rassegnano. È infatti una nuova pena che si aggiunge alla principale, non altrimenti della berlina che in altri tempi vedemmo infliggere nelle pubbliche vie per piccoli reati, e che ai novizii nella strada del delitto riusciva pure assai fastidiosa. E poi non è giusto di turbare l'ultim'ora del delinquente pentito colla molesta presenza della moltitudine.

La pubblicità della pena è anche impolitica, poichè nascono talora delle turbolenze, che bisogna prevenire o frenare con un grande apparato di forza, ciò che suscita l'idea di una prepotenza, quale in un paese retto a libere istituzioni non vuole essere mostrata senza assoluta necessità. Imperocchè nasce allora nel pubblico l'idea di un abuso di potere, e questo diminuisce grandemente il rispetto all'autorità. Quando l'esecuzione si fa in una prigione e poi se ne legge il racconto nei giornali, nella notificazione ufficiale, questo pericolo non si corre.

Ma soprattutto lo spettacolo della esecuzione è immorale. E qui mi permettano gli onorevoli Senatori che con tanta eloquenza hanno sostenuto l'abolizione, che io dica loro come sia immorale la pubblicità, non la pena, e che io respingo con tutta la forza dell'anima quest'accusa di sostenere una legge immorale. La pena anzi è educatrice, la legge penale è la creatrice della coscienza pubblica; sì, la coscienza del popolo si plasma sulle pene; abbassate il grado della pena e l'uomo del volgo si

persuaderà che il misfatto è lieve; elevatelo e gli attribuirà il valore di un gran reato.

Gli è la pubblicità della pena che riesce immorale. Ed infatti essa corrompe il popolo pascolandone quella umana curiosità, lo corrompe facendolo assistere alla uccisione di un simile eseguita freddamente, e senza poter aver in quel momento tutta la successione dei fatti che condussero quel delinquente fino al patibolo; lo corrompe perchè non sono edificanti i discorsi che in quelle circostanze si tengono in mezzo alla moltitudine, e non lo sono quelli che talora si fanno da malfattori spudorati nel salire sul palco.

Il popolo non ha altra misura. Sicchè la pena è educatrice, perchè avvezza l'uomo ad associare l'idea di una grave violazione della legge quando la sanzione penale è maggiore.

PRESIDENTE. Prego il Senatore Maggiorani a non rientrare nel merito della questione poichè la questione di merito è chiusa.

Senatore MAGGIORANI. Non entro nel merito, cerco solo di dar la prova dell'influenza corruttrice della pubblicità di questa pena e, per ciò fare, debbo addurre gli argomenti.

PRESIDENTE. Sta bene quanto alla pubblicità, ma quanto alla questione dell'immoralità o non della pena in sé, essa è esaurita.

Senatore MAGGIORANI. Vengo ora ai danni, i quali sono fisici, ed intellettuali.

È noto il turbamento che si verifica nel sistema nervoso dei più suscettivi che assistono ad una esecuzione capitale; donde gli attacchi convulsivi, gli accessi di epilessia, le coree, i deliqui, gli aborti, i parti prematuri ecc.

Ma questi mali sono per lo più fugaci e il danno che ne deriva non è perciò da paragonarsi ai disordini della ragione, che talora occorrono in chi assiste allo spettacolo della esecuzione capitale, a quella tendenza ad imitare gli altrui atti, modi e operazioni animali che appartiene istintivamente alla nostra specie, e che in alcuni casi sviluppata, e date certe predisposizioni, può innanzi al patibolo svegliarsi e prorompere in una vera frenesia omicida. Ovvero l'esempio della morte esemplare di un malfattore pentito, per la stessa tendenza imitativa può suscitare una melanconia che conduca fino alla commissione di un reato di sangue per incorrere la stessa invidiata sorte del delinquente. E queste non sono mere ipotesi,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

ma risultanze di fatti ben avverati negli annali della psichiatria.

Del resto, la proposta di abolire la pubblicità della esecuzione nella pena di morte nulla ha di nuovo. Essa trovasi già situata presso culte nazioni, e, stabilita nella Nuova Galles del Sud fin dalla legislatura del 1853, vi procede regolarmente con generale soddisfazione. La sentenza, cioè, viene eseguita nel carcere alla presenza di 10 testimoni, dei giornalisti e di quanti altri lo sceriffo crede espediente di ammettervi. Lo stesso avviene in Inghilterra fin dal 1863, siccome è narrato in questo libro dal figlio del compianto nostro collega, il De Foresta, ove sono descritti tutti i particolari della funebre cerimonia.

E voi, onorevoli Senatori, eruditi come siete nella storia, non ignorate come la esecuzione della condanna di morte senza pubblicità fosse predicata anche dagli antichi. Ricordiamoci la morte di Socrate quale ce la descrive Platone nel suo famoso Dialogo. Il sommo filosofo sentenziato a morte dagli Eliasti, la condanna ne fu eseguita nel carcere. Quel popolo eminentemente estetico che era l'ateniese seppe, per quanto è possibile, ingentilire anche la morte.

Voi vedete Socrate in prigione circondato dai suoi discepoli ragionare dell'immortalità dell'anima, mentre sorbisce il succo di cicuta, che gli mesce non un carnefice di mestiere, ma un semplice servo del carcere, dopo aver dato l'ultimo addio alla compagna, al figlio, agli amici.

Questa maniera di morte non fa certamente rabbrivire come la vista di un'esecuzione capitale.

Dunque, o Signori, la pubblicità della pena non è necessaria, perchè la legge abbia la sua forza e raggiunga il suo intento.

La pubblicità è ingiusta, impolitica, immorale e dannosa alla salute del popolo, e cozza per conseguenza col Codice sanitario. La pubblicità è stata già abolita in molti luoghi e nessuno ha disapprovato questa riforma la quale è stata dall'esperienza dimostrata utile. Io non amo l'importazione delle idee, e applaudisco in questo a ciò che diceva su questo l'onorevole Senatore Imbriani; ma il profittare della esperienza degli altri mi pare che sia sempre ragionevole.

Concludo pregando l'onorevole signor Mini-

stro e l'onorevole Commissione, perchè innanzi di votare il primo paragrafo dell'articolo 1° ne venga assicurato che la pubblicità della pena di morte sarà abolita, imperocchè essendo incerto l'esito della votazione dell'articolo 11, ripeto, sarebbe per alcuni esitante il giudizio, e gli mancherebbe quella nettezza e serenità, che si otterranno allorchè questa condizione, che altera profondamente il carattere della pena, sarà tolta di mezzo.

E prego istantemente il Senato ad accogliere benignamente la mia proposta, che, attuata, costituirà un progresso nell'incivilimento e un passo di più nella desiderata abolizione dell'estremo supplizio.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CHIESI. Non entro nel merito della questione sollevata dall'onorevole Senatore Maggiorani.

Lo pregherei solo a riflettere che egli innalza un edificio sull'arena, perchè, quand'anche egli potesse ottenere che il Senato adottasse il suo emendamento, che consiste nel fondere l'articolo 11 coll'articolo 12, il suo tentativo andrebbe fallito.

Ecco cosa dispone l'articolo 48 del Regolamento:

« Art. 48. Quando un articolo presenta questioni complesse, risolvibili in questioni semplici, la divisione è ammessa ogni volta che sia domandata, ed in questo caso si voterà da prima sovra ciascuna delle questioni semplici per cui fosse domandata, e successivamente sull'articolo in complesso. »

Ora io dico: quand'anche l'emendamento del Senatore Maggiorani fosse approvato, e si fondessero questi due articoli in un articolo solo, qualunque Senatore ha diritto di domandare la divisione, e per conseguenza ha diritto di chiedere che sia votata la prima parte dell'articolo che riguarda la pena di morte, distintamente dall'altra parte che riguarda la sua esecuzione.

Ciò posto, io mi appello allo stesso Senatore Maggiorani, e spero che egli si persuaderà che col suo emendamento non può in nessun modo ottenere lo scopo, a cui egli mira, imperocchè vi è di ostacolo insuperabile la disposizione dell'articolo 48 del Regolamento del quale può

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

approfittare qualunque Senatore, ed in ogni caso approfitterò io per il primo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Senatore Maggiorani, disposto, a quel che pare, ad accogliere il progetto del Governo in quanto riguarda alla sanzione della pena capitale, desidererebbe però per tranquillità della sua coscienza e libertà del suo voto, di essere assicurato intorno al modo in cui codesta pena sarà eseguita. Sarebbe suo desiderio che essa fosse eseguita non in pubblico, ma in privato, o meglio negli stabilimenti carcerari con una pubblicità limitata; perchè io non credo che l'onorevole Maggiorani voglia che la pena sia eseguita assolutamente in segreto. Del resto di ciò mi fanno sicuro gli esempi, ai quali ha fatto appello, in cui la pubblicità non è interamente esclusa.

La questione del modo di esecuzione della pena capitale non è nè nuova, nè recente, come ve lo dimostrava lo stesso Senatore Maggiorani, ricordandovi esempi dell'antichità più remota, di esecuzioni che non furono eseguite in pubblico.

Agli esempi da lui citati potrei aggiungere quelli molto numerosi delle sentenze capitali pronunciate nell'epoca imperiale di Roma.

Non ignorate, o Signori, come gli Imperatori romani facevano eseguire le condanne di morte, che ottenevano, anche contro i più integri cittadini, con facilità dal Senato, in modo molto semplice. Si inviava un Centurione alla casa del condannato, gli si annunciava la fatale sentenza, e lo si invitava ad apparecchiarsi all'esecuzione. E la storia maravigliando ci dimostra, come un popolo, il quale sgraziatamente era divenuto impotente a resistere, era eroico nel sottoporsi a quelle sentenze spesso ingiuste ed atroci.

I legislatori di un'epoca a noi più vicina si sono occupati dei modi di esecuzione di questa pena, e parecchi secondando i sentimenti più umani hanno già accolte disposizioni conformi a quella desiderata dall'onorevole Maggiorani.

Primi ad accogliere il sistema di una pubblicità limitata nelle esecuzioni capitali e ad ordinarlo furono alcuni Stati dell'America. Nel nostro continente Europeo, prima la Prussia,

per quanto io sappia, nel suo Codice del 1851 all'articolo 8 prescrisse la esecuzione capitale da eseguirsi negli stabilimenti carcerari. Alla Prussia tenne dietro la Sassonia, la quale nel suo Codice penale del 1855 adottò lo stesso sistema. Dopo la Sassonia viene la Baviera, la quale nel Codice penale del 1861 stabilisce un egual modo di esecuzione delle sentenze capitali. Infine noi abbiamo quel gran popolo che cammina, si può dire, alla testa della civiltà, quella nazione nobile e generosa che è l'Inghilterra, la quale, mossa dai precedenti che vi abbiamo accennato, con atto del suo Parlamento del 1868 sancì diverse disposizioni intorno alla esecuzione capitale da eseguirsi negli stabilimenti di pena.

Le disposizioni, che si leggono nei diversi Codici e nelle leggi che io accennava, prescrivono un sistema di pubblicità limitato, mercè il quale vengono accertati quei requisiti, che giustamente l'onorevole Senatore Maggiorani diceva che non possono essere trascurati, cioè la certezza della pena e la sua notorietà; imperciocchè egli è evidente che, quando una pena fosse eseguita e il pubblico ne ignorasse affatto la esecuzione, essa non potrebbe produrre nessuna specie di effetto. Egli è vero che, malgrado il Governo tenesse avanti di sé questi esempi, tuttavia non ha creduto nel progetto di seguirli; e, quanto a me, vi dirò francamente la ragione, che mi ha indotto a prescrivere all'articolo 12 del progetto di Codice penale, la pubblicità della esecuzione della pena di morte. Io ho esaminato i diversi progetti, che sono stati compilati dalle Commissioni create dal Governo, ho esaminato le osservazioni, che sopra quei progetti vennero fatte dai magistrati, ebbi e doveva tener presenti le antichissime tradizioni italiane costantemente osservate, e, come non trovava in nessuna parte espresso questo voto dell'esecuzione sottratta in gran parte al pubblico, io non credetti di far prevalere la opinione mia personale, quale che fosse, a quella che vedeva così concordemente espressa da tutti i consessi, da tutte le autorità che ho nominate.

Ma poichè la questione viene ora proposta in quest'illustro Assemblea, e poichè l'onorevole proponente l'ha accompagnata con osservazioni, a mio avviso, molto sagge e degne di molta considerazione, io dichiaro francamente

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

che non sono alieno dall'accostarmi alle idee dell'onorevole Senatore Maggiorani.

Non divido intieramente l'opinione sua, in quanto alla supposta immoralità dell'esecuzione pubblica; al quale riguardo ebbi già, nel discorso pronunciato in una delle scorse tornate, occasione di accennare, come io non penso che le esecuzioni producano veramente tutti quegli effetti nocivi alla morale e che da alcuni altri oratori erano stati rappresentati.

Io ricordo sempre e ritengo per vera la grande sentenza del Merlin, il quale dice: « che la legge ha la potenza di santificare tutto ciò che ordina, tutto ciò che in nome suo si eseguisce; » e io reputo che questo si possa anche dire delle esecuzioni capitali: ma non mi posso dispensare dal riconoscere, che v'ha pure del vero nelle parole con cui l'onorevole Senatore Maggiorani vi rappresentava le conseguenze disgraziate che possono talvolta derivare dalle esecuzioni capitali a danno degli innocenti spettatori.

Quando le esecuzioni negli stabilimenti carcerari siano con opportune norme regolate, noi possiamo ottenere non solo un effetto eguale a quello che produrrebbe l'esecuzione in pubblico, ma forse anche un po' migliore, come accennava appunto l'onorevole Senatore Maggiorani, in quanto che la vista materiale del patibolo credo che meno agirebbe sull'immaginazione e sulla fantasia del pubblico che non l'annuncio del compimento del severo atto della giustizia eseguito in presenza di pochi; il pubblico rimarrebbe più fortemente scosso dal pensiero di un'esecuzione, che misteriosamente, in un determinato momento sia eseguita in un determinato luogo, alla presenza di certi testimoni ufficiali e nell'atto stesso annunziata da certi segni esterni, come sarebbero una bandiera con drappo nero, un suono di campana, una pubblicazione fatta con cartelli stampati, che avvertano il pubblico che in quel momento uno scellerato, di cui si indicherebbe il misfatto, ha pagato il suo debito alla giustizia umana.

Può tutto questo, io dico, produrre un effetto corrispondente, anche meglio che la piena pubblicità, all'intento del legislatore, che sta nella intimidazione dei malvagi; perciò io non ho difficoltà, ripeto, di entrare in quest'ordine d'idee; e mi vi trovo anche confortato da una recentissima pubblicazione, che venne fatta in Francia, a Versailles, dal signor René de Se-

mallé sulla pena di morte, e che mi è stata comunicata in questo momento dall'onorevole mio collega, l'illustre Generale Menabrea. Io trovo in questa memoria sulla pena di morte un paragrafo, che chiedo al Senato il permesso di leggere, perchè contiene precisamente un breve esame storico ed una risoluzione acconcia della questione. L'autore, dopo avere esaminata la questione della pena di morte nelle varie sue parti, viene a parlare della pubblicità in questa guisa:

« Au siècle de Louis XVI, pour ne pas remonter plus haut, les dames de la Cour se rendaient dans les maisons de la place de Grève, pour voir supplicier la Brinvilliers. Actuellement, les filles perdues, leurs souteneurs et la lie de la population parisienne, passent la nuit dans la boue et sous la neige, pour voir les exécutions de la Roquette. Cette publicité n'améliore personne; elle cause des désordres; elle fatigue la troupe, la gendarmerie et la police; elle excite la vertueuse indignation des ennemis de la peine de mort. Donc, il faut la supprimer, et faire l'exécution dans l'intérieur de la prison, en présence de témoins désignés par la loi. »

Questa è la parte essenziale: ma bisogna che la società vi sia rappresentata da persone, le quali sieno designate dalla legge per assicurare il pubblico, la società, che la giustizia è stata soddisfatta.

« Cette publicité, continua infatti il citato l'oratore, matérielle et sanglante pourrait être remplacée par des signes extérieurs ayant une influence religieuse et morale.

» Le matin, un pavillon noir pourrait être hissé à un mât hors de la vue du patient. Les âmes pieuses adresseraient au ciel leurs prières pour le condamné, et, à l'heure de l'expiation, le pavillon serait amené au signal d'un coup de canon. »

Le osservazioni molto morali e molto delicate di questo scrittore sono tali da persuadere anche i più ritrosi ad ammettere questo modo di esecuzione.

Ma, nell'esprimere quest'opinione, io non voglio lasciare senza risposta un'osservazione, che a questo proposito è stata già fatta dall'egregio Senatore Conforti nel corso di questa lunga discussione. Egli nel suo discorso, che dirò di conversione, vi accennava che la pena

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

di morte è cosa così contraria oramai al sentimento generale del popolo, che i Governi hanno sentito la necessità di ritirare il patibolo dalla vista del pubblico, ed aggiungeva: vedete, che la pena si ritira e si nasconde vergognosa, quasi come il delitto.

Ora, io non vorrei che questa impressione rimanesse in alcuno di voi, egregi Senatori. Sarei lungi dall'acconsentire alla proposta dell'onorevole Maggiorani, quando solo potesse avere questo significato, che la pena inflitta dalla legge si nasconda per un sentimento di vergogna. Io dico che la pena non si nasconde, ma rinuncia soltanto alla parte non necessaria della sua pubblicità, e lo fa non per un sentimento di vergogna, ma per un sentimento di giusta moderazione, per conciliare i diritti della giustizia punitiva coi riguardi di umanità e di civiltà.

Essa conserva tutto il grado di pubblicità, che è necessaria al suo effetto; rinuncia a quella maggiore pubblicità che può cagionare conseguenze funeste a pregiudizio di persone innocenti e curiose, senza che aggiunga efficacia e vigore all'applicazione della pena capitale.

Io credo adunque che l'obbiezione fatta dall'onorevole Senatore Conforti, bene esaminata, non abbia tutta l'importanza, che al primo aspetto presenta. Egli avrebbe perfettamente ragione, quando fosse intera la segretezza che si propone, quando veramente si volesse eseguire la sentenza in modo che nessun occhio umano, tranne l'esecutore e qualche altra persona del carcere, vi assistesse; ma le leggi che hanno ammesso il modo di esecuzione delle sentenze capitali che si dice privato, non hanno ordinato un intero segreto, ma hanno conservato un certo grado di pubblicità, hanno prescritto una rappresentanza della società nel momento e nel luogo ove si fa l'esecuzione, cosicchè, come diceva, si hanno i beneficii della pubblicità e se ne scansano i danni.

Per questi motivi inviterei la Commissione ed il Senato a prendere in benigna considerazione la proposta dell'onorevole Maggiorani.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione aderisce all'emendamento dell'onorevole Senatore Maggiorani, e vi aderisce per la conside-

razione principalmente che le condizioni alle quali verrebbe subordinata l'esecuzione anche fatta in privato, ne assicurerebbero abbondantemente la pubblicità.

La Commissione veramente era prima di diverso avviso, impensierita dal dubbio che appunto potesse il segreto togliere molto dell'effetto all'esemplarità; ma, come ben diceva l'onorevole Maggiorani, l'ignoto può produrre effetti migliori che la vista dell'estremo supplizio, quando specialmente, come dovrebbe essere, l'esecuzione fosse nota a tutta la popolazione della città o col suono di una campana, o con un colpo di cannone, od in altro modo atto ad avvertire tutti che in quel momento si sta compiendo il tremendo atto della giustizia. Allora anzi, io penso che l'esemplarità ci guadagnerebbe, perchè non sarebbe più solamente quella solita turba di curiosi che accorrerebbe al luogo del supplizio, quasi a godere di uno spettacolo, ma sarebbe tutta la cittadinanza che rimarrebbe commossa e colpita da quell'annuncio luttuoso.

La Commissione quindi aderisce alla proposta e m'incarica di parteciparla al Senato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho chiesto la parola per riparare ad una dimenticanza, in cui sono incorso parlando sulla proposta dell'onorevole Senatore Maggiorani. Io non pensai di rispondere alla obbiezione tratta dal regolamento del Senato, che veniva fatta dal mio ottimo amico il Senatore Chiesi. Egli credeva che il voto dell'onorevole Maggiorani non potesse essere accolto per un ostacolo, che esso ravvisava nel regolamento del Senato.

Io credo che il regolamento del Senato, mentre tutela la piena libertà del voto di ciascun membro dell'Assemblea, coll'accordare ad ogni Senatore la facoltà di dividere la questione complessa, non chiude però la porta alla votazione sulla proposta di cui si tratta.

In conseguenza del desiderio espresso dall'onorevole Senatore Maggiorani, converrà che il Senato s'intenda intorno al modo di porre la questione sopra il paragrafo I dell'art. 11, che ora stiamo discutendo.

Il modo di esecuzione, la modalità della pena logicamente non potrebbe venire a partito, se

non dopo che il Senato avesse ammessa la pena; questa è cosa molto evidente e chiara. Ma anche prima di votare sopra la pena di morte, evvi modo di dare piena tranquillità a coloro, i quali l'approverebbero colla condizione che fosse eseguita nel modo che propone l'onorevole Senatore Maggiorani, e forse non l'approverebbero qualora dovesse essere eseguita secondo la piena pubblicità voluta dal progetto. Perciò parmi che si potrebbe mettere ai voti la pena di morte coll'intelligenza e col concerto che l'esecuzione si farebbe in privato nel modo da stabilirsi poi in un articolo successivo, da sostituirsi all'art. 12, che non potrebbe in questo momento venire d'un tratto formulato, nè l'onorevole Maggiorani lo ha ancora fatto.

Quando questa votazione riuscisse negativa, si passerebbe ad altra votazione del § 1 dell'articolo 11 colla intelligenza che l'esecuzione sarà fatta secondo il disposto dell'art. 12. Così si darebbe a tutti i votanti piena e larga libertà di voto.

L'esecuzione negli stabilimenti di pena vuole essere regolata con molte disposizioni speciali, che esigerebbero uno studio da parte del Ministro e da parte della Commissione. Ond'è che quando la pena di morte fosse ammessa coll'esecuzione in privato, vale a dire secondo l'opinione espressa in massima dall'onorevole Senatore Maggiorani, allora converrebbe che l'articolo 12 fosse rinviato alla Commissione per essere rifatto in conformità di quel voto.

Io intendo che mi si potrà opporre che non si votano massime; intendo che questa difficoltà sorge dal nostro Regolamento. Ma altro è votare una massima in astratto per dedurne poi delle conseguenze, altro è votare una disposizione, senza che essa sia ancora formulata con riserva della formula. Questo l'ho veduto fare altre volte: ho veduto votare una disposizione sulla cui formula erano insorti dubbi, riservando poi la formula concreta e positiva. Ora potrebbe benissimo la questione della pena di morte esser posta ai voti coll'intelligenza dell'esecuzione segreta: quando questa non venisse approvata, si potrebbe metterla ai voti secondo il progetto del Ministero. La precedenza spetterebbe alla proposta Maggiorani perchè costituisce un emendamento, e secondo la deliberazione che venisse

presa dal Senato, o si riformerebbe l'articolo 12 o si lascierebbe come è scritto.

Quanto al Ministero, mentre non è alieno dall'aderire alla proposta dell'onorevole Maggiorani, non crede tuttavia di farlo con insistenza e con esclusione di altro modo di esecuzione, in quanto che il progetto ministeriale prescrive la pubblicità.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. A me pare che questa questione non si possa, nè si debba discutere prima che venga risolta la grave questione dell'art. 11. Ma dapoichè essa è stata sollevata io mi permetto rivolgere una interrogazione all'onorevole Guardasigilli.

L'onorevole Ministro sembra disposto ad aderire alla proposta dell'onorevole Maggiorani. Io per me dichiaro, che se si ammettesse la abolizione della pubblicità assolutamente, sarebbe cosa così grave che non oserei più votare pel mantenimento della pena di morte; giacchè la pubblicità non ha solo per scopo l'esempio, ma è ben anco una specie di garanzia necessaria per la seguita esecuzione capitale. Io credo che si possa soddisfare il desiderio espresso dall'onorevole Maggiorani con una disposizione transitoria, o con un emendamento pel quale si provveda a togliere a questo atto della giustizia ogni probabilità di convertirsi in un triste spettacolo; ma cancellare dal Codice le parole che ne sanciscono la *pubblicità* non mi pare accettabile. Tutta la società ha il diritto di constatare il fatto della esecuzione di una decapitazione. L'adozione della proposta dell'onorevole Maggiorani produrrebbe in me l'effetto opposto a quello che produce in lui stesso, perchè accettata così semplicemente dall'onorevole Ministro e dalla Commissione quale è stata fatta, ossia in termini neppure definiti e corretti, mi tratterrebbe dal votare in presenza di questo ignoto pel mantenimento della pena capitale.

Io prego quindi l'onorevole Ministro a dichiarare esplicitamente se accetta la proposta del Senatore Maggiorani di togliere dall'art. 12 le parole che mantengono la *pubblicità*, o se si limita ad accettare delle disposizioni transitorie, o degli emendamenti circa il modo di pubblicità da discutersi quando verrà in acconcio all'art. 12,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

e non da trattarsi così per incidente. E quando l'onorevole Ministro e la Commissione persistano nel dichiarare semplicemente di appoggiare la proposta dell'onorevole Maggiorani per togliere assolutamente la pubblicità, io dichiaro per mia parte che mi astengo dal votare sopra l'articolo 11.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Amari ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Io penso che dopo le lunghe discussioni fatte in questi ultimi giorni sarebbe molto pericoloso il rimandare alla Commissione quest'articolo.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Certamente quando la Commissione riproducesse quest'articolo si ricomincierebbe la discussione, cosa che non credo conveniente. Al contrario, per assicurare l'onorevole Maggiorani e molti altri che partecipano della sua opinione, io credo che si dovrebbe mettere a partito nel Senato il rinvio dell'emendamento del Senatore Maggiorani alla Commissione, nel senso non dell'art. 11, ma dell'art. 12, il quale si deve ancora trattare. Allora nella redazione dell'art. 12 si potrebbe tener conto delle osservazioni dell'onorevole Senatore Vitelleschi, ed io credo che all'onorevole Maggiorani ed a tutti gli altri Senatori (che credo non siano pochi) i quali partecipano della sua opinione possa bastare la dichiarazione che ha fatto il signor Ministro, la dichiarazione che ha fatto la Commissione, e la votazione che farà il Senato col rinvio alla Commissione dell'emendamento Maggiorani applicato all'art. 12.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. Ho domandato la parola per ringraziare il signor Ministro dell'adesione prestata alla mia proposta, e quando vi sia un'assicurazione che essa sarà sostenuta, io non ho difficoltà che si rimandi la mia proposta alla Commissione; ma desidero che vi sia una dichiarazione del sig. Ministro e della Commissione, prima che si voti il primo paragrafo dell'articolo 11.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Senatore Maggiorani domanderebbe di essere assicurato, che, votata la pena di morte, sarebbe poi ammesso il modo d'esecuzione da lui proposto.

Io credo che non gli si potrebbe dare altra assicurazione, se non quella che deriva dalla manifestazione fatta dal Ministero e dalla Commissione, che su questo punto si trovano d'accordo; egli può ben tenersi sicuro che quelle opinioni, che abbiamo manifestate in questo momento, saranno da noi sostenute anche dopo che il Senato avesse ammessa la pena di morte stabilita dall'articolo 11.

Senatore MAGGIORANI. Allora siamo perfettamente d'accordo, e ritiro.....

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. La minoranza della Commissione opina, poichè è stato appoggiato l'emendamento dell'onorevole Senatore Maggiorani, che per procedere con tranquilla coscienza e con ordine, bisogna fondere i due articoli, cioè l'11 e il 12, dividendoli in due parti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Perdoni l'onorevole Miraglia: il Senatore Maggiorani ha dichiarato che si contenta della dichiarazione fatta ora dalla Commissione e dal Ministero: mi sembra perciò che ogni ulteriore discussione diventi superflua.

(Il Senatore Maggiorani fa segni d'assenso.)

Varii Senatori. Sì, sì; il Senatore Maggiorani ha ritirato la sua proposta.

Senatore MIRAGLIA. Allora non è più il caso che io parli.

PRESIDENTE. Esaurito quest'incidente resta al Senato di votare sopra il N. 1 del § 1, dell'art. 11, così concepito:

§ 1. Sono pene criminali:

1. La morte;

Come già ebbi l'onore di annunziare ieri, vi è una domanda firmata da 10 Senatori, i quali domandano che a tenore dell'art. 44 del Regolamento del Senato, il voto sulla pena di morte sia dato per divisione.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Persistendo l'onorevole Ministro e la Commissione nel proposito di sostenere l'emendamento del Senatore Maggiorani per togliere la pubblicità della pena di morte, io dichiaro che m'astengo dal votare.

PRESIDENTE. Ripeto al Senato che vi è la proposta di 10 Senatori per la votazione per divi-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

sione, ed avverto che a termini del nostro Regolamento, quando si vota per divisione quelli che tengono per la proposta di legge, che in questo caso sarebbe per la conservazione della pena di morte, devono passare a destra del Presidente, e quelli che sono d'avviso contrario, cioè per l'abolizione, devono passare a sinistra.

Per poter procedere con maggiore esattezza all'accertamento dei voti io proporrei che gli onorevoli Senatori scendessero tutti dai loro stalli e si mettessero nell'emiciclo, poi passassero alla destra del Presidente quelli che votano per la pena di morte e alla sinistra quelli che votano per l'abolizione della pena medesima.

(I signori Senatori scendono dai loro seggi e si collocano a destra e sinistra, giusta l'invito dell'onorevole Presidente.)

PRESIDENTE. Ora che gli onorevoli Senatori si sono collocati nel modo indicato a termini del Regolamento, il Presidente che si trova nel mezzo dichiara che vota colla destra.

(Si procede all'accertamento dei voti.)

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione.

Votanti	110
Favorevoli al progetto ministeriale	73
Contrari	36
Astenuto	1

(È approvato il n. 1 dell'articolo 11: mantenimento della pena di morte.)

PRESIDENTE. Darò ora lettura al Senato di varie proposte che pervennero al banco della Presidenza. La prima di queste proposte è quella presentata dall'onorevole Senatore Mirabelli.

Essa è concepita nei seguenti termini:

« La pena di morte continuerà ad essere applicata nei casi preveduti dagli articoli 117 e 365, del presente codice nelle sole provincie nelle quali è ora in vigore. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Mirabelli.

Senatore MIRABELLI. Signori Senatori. Dopo un lavoro di cinque giorni durato dal Senato

non abbiate timore di un lungo discorso. La mia parola sarà breve, ma franca. È una parola di pace, di concordia, di conciliazione; è una parola che non tratta una questione giuridico-sociale, ma una questione meramente politica, ed io prego il Senato della sua benevola attenzione.

Allorchè fui nominato membro della Commissione incaricata di esaminare il progetto del Codice penale, la prima questione che feci a me stesso fu la seguente: Quale sarà il mio voto nella questione della pena di morte? Voterò per la sua conservazione?

Come presidente della Corte di Napoli interrogato dal Ministro avea opinato per l'opportunità della sua conservazione; però facevano grave peso sul mio animo tre difficoltà. La 1^a che la conservazione della pena di morte ferisce il sentimento di alcune nobili provincie del Regno; la 2^a difficoltà (che tuttavia mi predomina e mi predomina grandemente) è che non si sarebbe fatta l'unificazione legislativa; e la 3^a che è la conseguenza di questa seconda, che si perpetuerebbe il conflitto fra i due rami del Parlamento. Voterò dunque per l'abolizione? Non ne avea il coraggio. Io credeva necessaria la conservazione della pena di morte in quelle provincie dove ora si trova.

Questo dubbio, questo sì e no, mi tenzonnava nel cuore; ma non fu lunga la tenzone poichè la Commissione fu immediatamente riunita, ed io, se non nella prima, nella seconda tornata dovetti decidermi a dare il mio voto.

Proposi un espediente, ch'era questo: cancellare dal Codice la pena di morte, e collocare nella legge che lo approva un articolo col quale la pena di morte sarebbe applicata in quelle Provincie nelle quali oggi è in vigore, limitata però ai casi previsti dal Codice che si andava a discutere. Questa mia proposta sul principio fu fortunata: di 10 voti ne raccolse 5. Ma nella seconda riunione della Commissione di 11 voti ne raccolse appena 2. Fece tre passi indietro.

Nonostante questa sconfitta ricevuta nel seno della Commissione, io che ho tuttavia il convincimento della bontà della proposta, la riprendo innanzi al Senato.

Già il Senato ha compreso quale sia il tenore della proposta. Io voglio che il Codice italiano non abbia iscritto nella scala delle pene

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

quella di morte. È una nobile ambizione che ha l'Italia di far apparire il suo Codice senza questa pena.

Voci. È fatta, è fatta.

Senatore MIRABELLI. È l'unico mezzo, o Signori, per compiere l'unificazione legislativa. Il Codice penale unico per tutta Italia avrebbe dovuto imporsi fino da che l'Italia fu politicamente costituita. Perché, o Signori, stiamo dopo 13 anni discutendo ancora dell'unificazione legislativa? La ragione è una sola, è la questione della pena di morte che ci divide.

Nel 1865 la pena di morte fu abolita dalla Camera dei Deputati con 127 voti contro 96; il Senato la conservò, e coloro che votarono contro non furono che 4: Poè anzi si è votato sulla pena di morte; vedete il gran cammino che ha fatto la questione. 36 Senatori hanno votato per la abolizione della pena di morte. Ora, o Signori, dopo che avremo votato il Codice penale e nella scala delle sue pene ci avremo iscritta la pena di morte, credete voi che sarà votato dall'altro ramo del Parlamento? Credete voi che in esso non abbia fatto più gran cammino che nel Senato l'opinione per l'abolizione della pena di morte?

Io sono profondamente convinto che il Codice penale non avrà la corona della doppia votazione nei due rami del Parlamento.

E sapete questo che cosa significa? Significa la continuazione del disordine che oggi è in Italia, cioè dell'esistenza di tre Codici penali aventi regole diverse intorno all'imputabilità, alla definizione dei reati, alla proporzione delle pene. I Magistrati sono costretti a studiare e applicare 3 Codici penali; ed il potere giudiziario non può essere definitivamente costituito.

Deve ricordare il Senato che quando si è venuto a discutere della Corte di Cassazione, ha inteso l'onorevole Borgatti impugnare l'opportunità della presentazione del progetto di legge, dicendo: se non fate prima il Codice penale, come potete pretendere d'istituire una unica magistratura suprema?

Dunque l'unica suprema magistratura non può esser costituita senza di un Codice penale unico; il Codice penale unico non può essere accettato dall'altro ramo del Parlamento, senza l'abolizione della pena di morte; quindi per uscire da un circolo vizioso, il Senato avrebbe dovuto abolirla, non conservarla. Ma il Senato

l'ha conservata; scemiamo, io dico, le conseguenze della conservazione per far accettare il Codice dall'altro ramo del Parlamento.

Quando, o Signori, nel Codice penale non si iscriva la pena di morte, ma invece nella legge che l'approva....

PRESIDENTE. Ma ella rientra nella questione, onorevole Mirabelli.

Senatore MIRABELLI... Affatto, io non ritorno nella questione; io...

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Mirabelli, la sua proposta consiste nel non estendere la disposizione di tale e tale altro articolo a certe provincie, vale a dire che la pena di morte non debba essere estesa alle provincie nelle quali non esisteva.

Senatore MIRABELLI. Perdoni, onorevole Presidente, io non discuto né sul mantenimento né sull'abolizione della pena di morte; anzi ciascuno avrà potuto vedere che io ho votato per la conservazione della pena di morte. Io parlava solo del luogo dove essa dovrà essere iscritta; se nel Codice...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ma se è già votata la conservazione della pena scritta nel Codice...

Senatore MIRABELLI. Ma con riserva si è votata la conservazione in genere della pena di morte; non il luogo in cui debb'essere iscritta. Ciò costituisce l'essenza del mio emendamento.

PRESIDENTE. Il suo emendamento sarà sempre utile per le provincie dove la pena di morte non è attualmente in vigore, per le altre non può essere utile né inutile, perché è votata del tutto la pena di morte. Dunque se ella vuole mettere una riserva nel senso...

Senatore MIRABELLI. Non è questione di utilità o di danno di alcune provincie che derivi dal mio emendamento; ma di un altro ordine di idee che lo informa. Non pare che la precedente votazione abbia potuto pregiudicarlo, essendosi votato il numero dell'articolo con riserva degli emendamenti.

La discussione sulla questione del collocamento della disposizione se nel testo del Codice, o nel testo della legge che approva il Codice, è quella che intendo provocare col mio emendamento. Da tutte le discussioni fin oggi fatte innanzi al Senato intorno alla pena di morte se ne cava chiaro il concetto, che conveniva per ragioni di opportunità conservarla

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

specialmente in alcune provincie che sono ancora infestate dal malandrinaggio e dal brigantaggio, e funestate da altri gravissimi reati.

Ora, io credo che la questione del luogo sia una questione importantissima, poichè i Codici si fanno per il presente ed anche per l'avvenire, nè si mutano facilmente; nè noi saremmo qui a discutere un Codice penale se non si fosse l'Italia costituita ad unità politica. Le questioni di opportunità si trattano in leggi speciali.

Fondandomi su queste ragioni di opportunità, ed altre di convenienza politica, io intendo provocare la discussione intorno al collocamento della pena di morte, se...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola sul collocamento.

Senatore **MIRABELLI**... debba essere nelle disposizioni speciali, oppure nel Codice. È cosa importante che merita l'attenzione del Senato...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io prego il signor Presidente di voler limitare la discussione al collocamento della proposta dell'onorevole Mirabelli, perchè altrimenti io dovrei sollevare la questione pregiudiziale, dopo la votazione fatta dal Senato del § 1, N. 1, dell'art. 11.

Senatore **MIRABELLI.** Allora rinuncio alla parola. Il mio emendamento aveva appunto per scopo il collocamento di questa disposizione nella parte transitoria; altrimenti esso non avrebbe significato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il signor Presidente ha messo ai voti il N. 1 del § 1 dell'articolo 11 del progetto del Codice. Il Senato l'ha approvato. Il Senatore Mirabelli aveva fatto una proposta, che dapprincipio io credeva in sostanza potesse stare in relazione coll'esito di quella votazione. Solo ora m'accorgo che altro sarebbe l'intendimento dell'onorevole Mirabelli. Se egli vuole che la pena di morte, già stata votata dal Senato, riceva applicazione soltanto in quelle parti del Regno nelle quali la pena medesima è in vigore, e non nelle altre, per raggiungere questo scopo parmi che egli debba tentare altra via, quella cioè di proporre un articolo aggiuntivo nella legge d'approvazione del Codice, nel senso che la pena capitale ammessa nel Codice dal Senato non si debba applicare in quelle provincie in cui

attualmente non è in vigore. Questo diritto; ove se ne contenti, egli lo ha, e nessuno glielo contende: ma egli non può pretendere che si trasporti nella legge di attuazione del Codice un articolo, che il Senato ha votato come parte del Codice stesso.

La sede della disposizione, o Signori, in questo caso, è cosa importantissima. Importa stabilire chiaramente che il Senato, votando, come ha fatto, il § 1, N. 1 dell'art. 11, ha votato che nel Codice penale del Regno d'Italia sia sancita la pena di morte, e non ha punto votato che questa pena vi debba stare in modo provvisorio e transitorio. Se taluno vuol fare qualche proposta per l'esecuzione del Codice in via transitoria, io non vi mi oppongo e non mi vi posso opporre. Ma se s'intende di menomare, di mutare il carattere e l'effetto della deliberazione che il Senato ha preso, credo di dovermi opporre, e credo che vi si opporrà il Senato.

Senatore **MIRABELLI.** Io ritorno a dire che lo scopo del mio emendamento ha un duplice oggetto ed è diverso dell'emendamento presentato dall'onorevole De Filippo. L'onorevole De Filippo col suo emendamento richiede che l'applicazione della pena di morte sia conservata nelle sole provincie, nelle quali oggi è in vigore; vi esclude cioè le provincie toscane.

Il mio emendamento è più largo. Io voglio due cose: voglio che nel Codice non sia inscritta la pena di morte, affinchè ne sia facilitata la votazione nell'altro ramo del Parlamento e per altre ragioni che intendo esporre. Voglio inoltre che la pena di morte sia conservata soltanto nelle provincie ove è ora in vigore, aggiungo perciò nella legge che precede il Codice una disposizione, la quale ritiene in vigore la pena di morte nelle provincie nelle quali oggi si applica, nei soli quattro casi previsti dal Codice attuale. Se il Senato crede che la votazione fatta del numero 1 dell'art. 11 sia pregiudiziale ed impedisca che il Senato esamini se il collocamento della pena di morte debba stare nel Codice, o debba stare nella legge che precede il Codice, allora il mio emendamento si ridurrebbe alla sola seconda parte, e si conformerebbe all'emendamento del Senatore De Filippo e sarei obbligato a ritirarlo, essendo assai diverso l'ordine delle mie idee da quello dell'onorevole De Filippo. Esso non

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

avrebbe più alcuna importanza, a mio giudizio.

Quindi prego il Senato a decidere questa questione pregiudiziale, affinchè io possa continuare il mio discorso.

Senatore BORGATTI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per fatto personale.

Senatore BORGATTI. L'onorevole Senatore Mirabelli facendomi l'onore di citarmi personalmente, ha asserito un fatto che non è esatto. Egli ha detto che quando venne in discussione la legge per la suprema Magistratura, io opposi la inopportunità di quella legge perchè si doveva prima discutere e votare il Codice penale. Io non dissi questo, non opposi la inopportunità.

Dissi e sostenni quello che ebbi l'onore di dire e sostenere tre giorni or sono, cioè, che noi abbiamo invertito il metodo logico e naturale di unificazione, perchè, invece di cominciare dal Codice penale e dalla suprema Magistratura, abbiamo cominciato da quelle parti che meno hanno necessaria attinenza coll'unità politica e nazionale. Io quindi non opposi la inopportunità della discussione di quella legge, anzi sostenni che quella legge si doveva sollecitamente discutere e votare, ma che si doveva ad un tempo sollecitamente discutere e votare il Codice penale.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia ha proposto la questione pregiudiziale sulla mozione Mirabelli. Metto quindi ai voti la questione pregiudiziale.....

Senatore MIRABELLI. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Essendo ritirata la proposta Mirabelli, passiamo ad esaminare la proposta del Senatore De Filippo che è concepita nei seguenti termini :

« In tutti i casi nei quali è comminata la pena di morte, sarà applicata nelle provincie toscane la pena dell'ergastolo, a norma del Decreto del 10 gennaio 1860 del Governo provvisorio. »

Questa proposta sostanzialmente non differisce dalla seconda parte della proposta dell'onorevole Pironti così concepita :

« In Toscana nelle condanne capitali la pena di morte sarà commutata dalla Corte di Assise in quella dell'ergastolo colla stessa sentenza. »

Domando al Senato se appoggia la proposta dell'onorevole De Filippo.

(È appoggiata.)

La parola è all'onorevole Senatore De Filippo per sviluppare la sua proposta.

Senatore DE FILIPPO. Io non intendo affatto di svolgere la proposta che ho avuto l'onore di presentare all'approvazione del Senato, sia perchè essa è la conseguenza di una parte del mio discorso pronunciato in una delle precedenti tornate, sia perchè i Senatori da loro stessi possono conoscere ed apprezzarne i gravissimi motivi.

Ritramenterò solamente due circostanze di fatto. Quando nel 1868 io mi credetti in dovere di presentare all'altro ramo del Parlamento uno schema di legge per l'unificazione dei quattro Codici allora esistenti, io proposi rispetto alla pena di morte, un'eccezione per le provincie toscane. Conseguente a me stesso, fermo nel mio proposito, avrei creduto di mancare al mio dovere, di fallire alla mia coscienza, se non avessi presentato al Senato la medesima proposta.

Un'altra circostanza di fatto: Gli onorevoli Senatori che hanno sostenuto la conservazione della pena di morte, hanno tutti dichiarato essere convinti che in un'epoca più o meno lontana questa terribile pena debba scomparire dal nostro Codice penale; che questo sia il desideratum dell'avvenire, l'incoronamento del progresso civile.

Ora io domando a questi miei valevoli colleghi ed avversari: se è così, se è questo il loro pensiero, se nutrono questa fiducia, perchè fare un passo indietro, perchè procedere a ritroso, perchè mettersi quasi in contraddizione con loro stessi?

L'onorevole Ministro Guardasigilli chiudendo il suo discorso diceva ai Senatori: « Pensate quale e quanta sia la responsabilità che assumereste cancellando dal Codice penale la pena di morte. » E la gran maggioranza dei Senatori ne ha votata la conservazione; ed io rispetto altamente la loro decisione.

Mi si permetta ora che anch'io alla mia volta vi dica: « Pensate quale e quanta sia la responsabilità che in faccia all'Italia, in faccia al mondo civile assumete ripristinandola dove non esiste, dove non ha punto ragione di esistere. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

Che se voi credete esser necessaria, indispensabile, reclamata dagli alti, stringenti bisogni di quella nobile provincia, e voi votate contro la mia proposta. Voterei contro anche io. Ma se, come lo stesso onorevole Guardasigilli ha più volte affermato, questa necessità non esiste; se nè effervescenza di animi, nè malvagità di fatti criminosi, nè alcun bisogno di meglio tutelare la pubblica sicurezza ve ne impone il dovere, allora risparmiate questo inutile oltraggio all'umana giustizia. Nè vi arresti l'esempio del Parlamento federale germanico, intorno al quale ho già detto abbastanza nel precedente mio discorso; nè vi arresti il pensiero dell'unificazione, il concetto dell'unità della nostra legislazione penale; poichè questo motivo vi farebbe andare lontano dal vostro scopo; che anzi ve ne farebbe raggiungere uno perfettamente opposto. Di fatto, è mio fermo profondo convincimento, che forse il Parlamento italiano, per ragioni eccezionali e straordinarie, potrà votare ancora per qualche tempo il mantenimento dell'ultimo supplizio, ma non si deciderà mai ad estenderlo in quella provincia dalla quale fu da tanti anni giustamente e meritamente bandito.

E però nell'interesse di tutta l'Italia, nell'interesse stesso dell'unificazione del Codice penale, io vi raccomando con tutte le forze dell'animo mio la proposta che siete chiamati a votare.

Dando ad essa il vostro suffragio, voi farete opera saggia, opera umana, opera giusta, voi conserverete all'Italia una gloria, che non è solo una gloria toscana, ma una gloria nazionale.

Senatore MENABREA. Domando la parola per proporre una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Menabrea.

Senatore MENABREA. Intendo proporre la questione pregiudiziale sulla proposta fatta dall'onorevole Senatore De Filippo colla quale egli vorrebbe esonerare le provincie toscane dalla applicazione della pena di morte, pena la quale venne testè votata dal Senato.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

Senatore MENABREA. Debbo rammentare al Senato quali siano stati i principali argomenti di coloro che combatterono il mantenimento nel Codice della pena capitale, fra i quali fu l'ono-

revole De Filippo che appoggiava i suoi ragionamenti sul fatto che la pena di morte non esisteva nel sistema penale toscano. Potrei citare altri oratori, i quali combatterono la pena di morte per non estendere questa pena alle provincie nelle quali finora non era in vigore.

Ora, l'onorevole Senatore De Filippo con la sua proposta non fa altro che ritornare su questo medesimo argomento, il quale è stato implicitamente respinto nella solenne votazione testè fatta. Con quella votazione il Senato ha inteso introdurre l'unità del Codice penale per tutta l'Italia, nel mentre l'onorevole De Filippo con la sua proposta farebbe rimanere ancora la disuguaglianza che tuttora si lamenta.

In quanto poi alla gloria e al decoro che verrebbe all'Italia dal proclamare l'abolizione della pena capitale, io non li ammetto; imperocchè, come dissi altra volta, l'Italia non deve mettere la sua gloria in ciò, ma bensì nel migliorare i suoi costumi a segno che quella pena diventi inutile o, per meglio dire, che non sia più il caso di doverla applicare per la mancanza dei delitti.

Ora, io lo ripeto, la votazione fatta testè del Senato ha avuto per iscopo di sancire un unico Codice penale estendendo a tutta Italia la pena di morte, mentre la proposta or ora fatta dall'onorevole Senatore De Filippo tenderebbe a invalidare il principio così sancito.

Come lo dissi altre volte, sono pochi anni che la pena di morte in Toscana fu tolta dal Codice penale. Per tre volte fu abolita, e tre volte ripristinata. Credo quindi che non si possa dire che sia lesa la dignità di quella nobile parte d'Italia col ripristinamento di questa pena. Sta alla Toscana di continuare, come lo farà certamente, a mostrare con la mitezza dei suoi costumi, che tale rigore penale è inutile per essa.

PRESIDENTE. La parola è al signor Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Mi consenta il Senato, che io dica innanzi tutto che questa è questione di buona fede. Tutti abbiamo creduto che nel votare il primo numero dell'art. 11, il quale stabilisce la pena di morte, non si chiudeva l'adito a fare una proposta aggiuntiva, contenente un'eccezione alla Toscana. La mia proposta era sul tavolo della presidenza da tre giorni, e fu generalmente convenuto che la vo-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

tazione della prima parte del detto articolo non pregiudicava punto il mio emendamento. E me n'appello allo stesso onorevolissimo nostro Presidente, il quale, allorchè ha annunziato al Senato in qual modo sarebbesi proceduto alla votazione, ha dichiarato che dopo votato il primo articolo si sarebbero discussi e votati gli emendamenti de' quali diede anche lettura. Quindi, lasciatemelo dire ancora una volta; è tutta quistione di buona fede.

D'altra parte potrei benissimo rispondere e confutare i motivi più speciosi che solidi, messi innanzi dall'onorevole Senatore Menabrea, tanto sulla sua pregiudiziale, quanto sul merito della mia proposta, ma me ne astengo per non prolungare una discussione che, per quanto grave ed importante, dura già da sei giorni, e mi limito a pregare il Senato, affinchè voglia respingere la questione pregiudiziale promossa dall'onorevole generale Menabrea, ed accogliere la mia proposta.

PRESIDENTE. Si è proposta la questione pregiudiziale e si metterà ai voti.

(Dopo prova e controprova la questione pregiudiziale è respinta.)

PRESIDENTE. Prego il Relatore della Commissione a voler pronunciarsi sulla proposta dell'onorevole Senatore De Filippo.

Senatore **BORSANI, Relatore.** La Commissione non accetta l'emendamento De Filippo, perchè quest'emendamento contraddice all'unificazione legislativa.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dio mi è testimone, o Signori, del dolore, che provo nel sorgere a contraddire alla proposta dell'onorevole Senatore De Filippo, che ben vorrei potere appoggiare in favore di un'eletta parte d'Italia, alla quale mi legano molte e care relazioni. Ma io sento di dovere obbedire più che al cuore, all'impero della ragione; io sento di dovere obbedire a un principio di giustizia, di nazionalità, di costituzionalità.

Ora, io credo fermamente che tutti questi principii si oppongono assolutamente allo scopo, a cui mira la proposta dell'onorevole Senatore De Filippo. Egli vorrebbe un'eccezione, egli reclama un privilegio contro il diritto comune a favore di una parte d'Italia, la quale

è sicuramente degnissima di tutti i riguardi, ma non può per questo pretendere, nè, sono sicuro, pretende di porsi al di sopra della condizione degli altri Italiani e al di sopra dello Statuto costituzionale.

Voi avete inteso nella precedente tornata con quale accento di profondo convincimento l'illustre Principe Bismarck respingeva la proposta, con cui si pretendeva di mantenere una disparità di diritto, quanto alla pena di morte, fra una parte della Germania del Nord e l'altra. Egli diceva che repugnava all'animo suo che si creassero dei privilegiati di Oldenburgo e di Sassonia, e dei tedeschi che fossero una specie di *profanum vulgus*; diceva questo *profanum vulgus* sarebbe costituito da 27 milioni di tedeschi.

Ora sapete che cosa accadrebbe in Italia se voi approvaste la proposta dell'onorevole De Filippo? accadrebbe che il *profanum vulgus* d'Italiani sarebbe di 24 milioni circa. Ventiquattro milioni, i quali avrebbero un differente trattamento in faccia alla più grave sanzione penale, imperocchè il capo dei malfattori più atroci sarebbe salvo in una parte d'Italia, mentre in tutte le altre sarebbe sottoposto alla scure del carnefice.

Io sento che una proposizione siffatta, solo che sia enunciata nei suoi nudi termini, non può a meno di esser respinta da un Consesso politico, da un Consesso di uomini giusti, da un Consesso che senta altamente, come Voi sentite, della dignità nazionale.

Nè si creda, o Signori, che, estendendo la deliberazione, che voi avete presa, a tutta Italia, si faccia oltraggio ad alcuno. — Quando io vi esponeva le ragioni, per le quali affermava che ci troviamo ancora nella dolorosa necessità di mantenere nel Regno per reati gravissimi la pena capitale, io già vi accennavo, come fosse assolutamente impossibile di ammettere un'eccezione per la Toscana.

Ora qual è l'argomento principale, che ci si adduce per escludere la Toscana dall'applicazione del diritto comune? Si dice che la Toscana si trova da più anni in questa condizione eccezionale e privilegiata.

Ma, o Signori, prima di tutto, questa condizione è normale, è regolare, è giusta? No, essa non è giusta, non è normale; dunque bisogna che cessi e ceda il luogo al diritto co-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

mune degli italiani. Egli è ciò che vi diceva l'onor. Tecchio, ma in senso inverso, cioè facendo dell'abolizione la legge comune: ora, se unificazione si vuole, se è necessaria quanto alla legge penale, se la pena suprema è ammessa nel Codice secondo il vostro voto, bisogna inevitabilmente estenderla a tutto il Regno.

Eppoi, o Signori, come la Toscana si trova nella condizione privilegiata, che si vorrebbe ora perpetuare? Questo privilegio è nato in un momento di rivoluzione, è stato introdotto da un Governo provvisorio e provvisoriamente veniva mantenuto dal Governo nazionale. Annessa la Toscana al Regno Italiano, sarebbe stato quello il momento di far cessare questo ingiusto privilegio coll'estendere anche alla Toscana la legge comune, allorchè il Re Vittorio Emanuele fra le acclamazioni popolari entrava in quella regione. Io sono persuaso che in quel giorno doveva collo Statuto essere proclamato ed attuato il gran principio che la legge sia comune a tutto il Regno. Allora io ricordo di aver chiesto agli uomini, che erano al Governo, come mai essi intendevano di poter mantenere leggi penali diverse, l'una più mite in una parte, ed altra più severa in altre parti del Regno, senza offesa della eguaglianza giuridica. Quegli uomini, i quali mi onoravano della loro amicizia e confidenza, mi rispondevano che quello stato di cose non doveva durare, e che il Parlamento verrebbe tosto chiamato a occuparsi della unificazione legislativa.

Si tratta dunque di uno stato di cose provvisorio, il quale poi si è mantenuto lungamente per le cause a tutti note, di uno stato di cose che era riconosciuto anormale, ingiusto. Non è quindi possibile in faccia alla giustizia di mantenere, come propone l'onor. De Filippo, ed altri con lui desidera, la continuazione di codesto privilegio per la Toscana. Ai Toscani io darei un consiglio, e desidero vivamente che essi ne facciano loro pro; io direi loro che dimostrino col fatto all'Italia ed al mondo civile, che della pena capitale non ne hanno bisogno e non la temono; tenendo tale condotta che mai non funestino la bella loro terra quei delitti gravissimi, pei quali è sancita la pena capitale.

Ed a questo riguardo permettetemi ancora, Signori, che io richiami la vostra attenzione sopra un pericolo che, accordando questa strana

specie di privilegio, già si cagionò e di nuovo si cagionerebbe alla Toscana. Lasciando sussistere questa disuguaglianza di diritto nella pena capitale, voi fate della Toscana una specie d'asilo di Romolo, voi invitate i più tristi delinquenti a trasferirsi in quella terra, dove potranno più sicuramente, con minor paura e con minor danno meditare e consumare gli atroci e sanguinosi loro disegni.

È ben vero che a questo riguardo l'egregio mio amico Senatore De Gori vi diceva nella elegante sua orazione, che viaggiano per la Toscana e vi dimorano persone di tutte le parti del regno; che oramai non vi erano più in Toscana soltanto i Toscani, ma italiani di tutte le provincie, e che però non si sentiva il bisogno di questa terribile punizione.

Mi consenta l'onorevole De Gori che io gli faccia osservare che egli probabilmente non ha seguito con attenzione i fasti giudiziari della Toscana, dacchè la Toscana cessò di essere un piccolo Stato e si è associata alla grande madre, l'Italia. Se egli avesse esatta notizia di codesti fasti, saprebbe quel che risulta da procedimenti di data non lontana, che cioè alcuni scellerati si sono portati nella sua Toscana precisamente coll'animo di compiere reati che avevano macchinati in altri luoghi, dove sarebbero stati puniti colla pena capitale. Ricorderò qui specialmente un misfatto che riempi di orrore Firenze, un uxoricidio commesso da certo Martinati, il quale, come manifestamente risultò dal processo, aveva meditato il suo delitto in Torino, trascinata poscia l'infelice sua moglie in Firenze, e quella nobilissima città fece turpissimo e spaventoso teatro del suo orrendo misfatto.

Ora io vi domando, o Signori, se sia atto provvido, se convenga creare simile allettamento ai malfattori, a danno di quella egregia provincia, alla quale si vorrebbe fare un beneficio. Abbandoniamo quest'idea non giusta e non savia, ricordiamoci che per nostra grande ventura non sono più in Italia toscani, come già vi diceva, non sono più piemontesi, non sono più lombardi soltanto, nè veneziani, ma vi sono italiani, i quali hanno una sola patria, un solo Re, vogliono avere una sola legge, come hanno un solo Statuto e costituiscono una sola nazione. (*Vivi ed unanimi segni d'approvazione.*)

SESSIONE DEL 1874-75. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

PRESIDENTE. Leggo la proposta dell'onorevole De Filippo per metterla ai voti.

Senatore DE GORI. Domando la parola per fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Il Senatore De Gori ha la parola.

Senatore DE GORI. Avendo parlato per l'abolizione della pena di morte in Italia, io non posso negare il mio voto ad una proposta che in una parte dell'Italia almeno, o la abolisce, o la trattiene. Ma questo mio voto coerente alle convinzioni che ebbi l'onore di esprimere e che sono già stampate, non può essere ispirato che da considerazioni generali verso tutto il paese. Se l'emendamento dell'onorevole De Filippo è l'espressione di riguardi speciali alla Toscana, quel motivo non può essere il mio, chè io, non meno del Guardasigilli, voglio la legge uguale per tutti.

PRESIDENTE. Rileggo la proposta del Senatore De Filippo onde metterla ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva questa proposta, si alzi.

(Non è approvata.)

Prego ora il Senatore Pironti a dire se insiste nella sua proposta.

Senatore PIRONTI. Onorevole signor Presidente. Dopo la sorte che è toccata agli emendamenti degli onorevoli Senatori Mirabelli e De Filippo, cui rispondeva la prima e la seconda parte del mio, io volentieri rinunzio all'una ed all'altra parte, cioè all'emendamento intero. Mi conviene solo dichiarare che la prima parte del mio emendamento non era che la conseguenza del modo come io considero la legittimità della pena di morte; non era che la conseguenza del modo condizionale come io ho discusso e considerato questa questione. Io diceva: Poichè il fondamento del diritto di punire di morte è la necessità transitoria, deve essere la legge, siccome il principio; ecco perchè io la prima parte del mio emendamento, dubitando moltissimo che avvenisse all'emendamento del Senatore Mirabelli quello che è avvenuto, la considerai come un'aggiunta all'articolo 11 e diceva: Sarà fatto obbligo al governo del Re di ripresentare tra un dato termine (diceva 10 anni) la questione.

Dichiaro ancora che quando passai all'eccezione rispetto alla Toscana, che cioè le condanne capitali fossero dagli stessi giudici colle stesse sentenze commutate nella pena dell'er-

gastolo nei casi contemplati dal Codice, non ho presunto di voler riservare alla Toscana un privilegio.

No, o Signori, il mio concetto era che, essendosi in Toscana già fatto un esperimento storico della non necessità della pena di morte, affermata per quelle provincie nelle quali le circostanze e i bisogni fossero più urgenti, io desideravo che questi esperimenti della non necessità della pena di morte fossero continuati nelle nobili provincie toscane.

Ecco le ragioni che sostenevano prima il mio emendamento. Respinto quello dell'onorevole Mirabelli e l'altro dell'onorevole De Filippo io non ho più motivo di sostenere il mio dinanzi al Senato, e quindi ne recedo.

PRESIDENTE. È ritirato anche l'emendamento Pironti.

Il N. 1 del § 1 dell'art. 11 è già stato votato.

Continuerò dunque a leggere i paragrafi ed i numeri successivi:

Sono pene criminali:

2. L'ergastolo;
3. La reclusione;
4. La relegazione;
5. La interdizione dai pubblici uffici.

Se nessuno chiede la parola metterò ai voti partitamente queste disposizioni dell'articolo.

2. L'ergastolo:

Chi approva questa disposizione, si alzi.

(Approvato.)

3. La reclusione.

(Approvato.)

4. La relegazione.

(Approvato.)

5. La interdizione dai pubblici uffici.

(Approvato.)

§ 2. Sono pene correzionali:

1. La prigionia;
2. La detenzione;
3. Il confino;
4. La sospensione dai pubblici uffici;
5. La multa.

Fino al N. 4 inclusivamente di questi numeri del paragrafo 2 non vi sono proposte nè di emendamenti, nè di variazioni: quindi li metterò ai voti

1. La prigionia.

(Approvato.)

2. La detenzione.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

3. Il confino.

(Approvato.)

4. La sospensione dai pubblici uffici.

(Approvato.)

L'onorevole Pescatore vorrebbe che si agguingesse tra il N. 4 e il 5. la disposizione seguente: « La sospensione dall'esercizio di un'arte, d'una professione o di un ufficio da 6 mesi a cinque anni. »

Domando se questa proposta di aggiunta è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(È appoggiata.)

L'onorevole Senatore Pescatore ha la parola per svolgerla.

Senatore PESCATORE. Principio incontestabile di diritto penale è che chi abusa di un pubblico ufficio sia punito colla interdizione o colla sospensione dai pubblici uffici; e così chi abusa dell'esercizio di un'arte o professione qualunque, e commette con tale abuso un reato, sia punito con l'interdizione o sospensione dallo stesso esercizio.

Questo principio è riconosciuto dallo stesso progetto che discutiamo, essendochè la sospensione dall'esercizio di un'arte o professione è annoverata fra le pene di polizia.

Ora, se il reato commesso nell'esercizio di un'arte o professione non è una semplice contravvenzione ma un delitto, domando io, perchè non si debba ammetter anche per questi mancamenti la pena della sospensione dell'esercizio colle modalità delle pene correzionali, e poichè la sospensione dall'esercizio di una arte, come pena contravvenzionale, si arresta a 15 giorni, volendo applicarla anche per i delitti, dobbiamo riprodurla da questo punto sino a quello, in cui si sogliono arrestare le pene correzionali, che sono appunto di cinque anni.

A questa mia proposta si può opporre una obbiezione. Si può dire che lo stesso progetto, all'art. 22, dichiara in genere che la sospensione dai pubblici uffici, nei casi determinati dalla legge, si potrà estendere anche alla sospensione dall'esercizio di un'arte o professione; onde si dirà che, appunto, almeno indirettamente, la sospensione dall'esercizio di un'arte o professione è riconosciuta come pena correzionale.

Ma perchè non si vorrà applicare la sospen-

sione dall'esercizio di una professione se non nei casi in cui si infligga anche la sospensione dai pubblici uffici? Oltre a ciò in certi casi, come ho avvertito, la sospensione dai pubblici uffici, sarebbe derisorio il comminarla.

Volete sospendere dai pubblici uffici un prestinaio o altro commerciante di materie alimentari che attentò alla salute pubblica abusando della sua professione? È evidente che in certi casi, a certe determinate persone, si può applicare soltanto la pena della sospensione dall'esercizio della propria arte.

Credo che questo mio emendamento sia stato riconosciuto implicitamente dallo stesso Ministro Guardasigilli, giacchè egli stesso l'ha applicato in emendamenti che trovo essere stati da lui roposti.

Prego il signor Ministro di vedere l'articolo 222 del progetto e il corrispondente emendamento da lui proposto sopra codesto articolo. Si tratta di periti esercenti una professione; si tratta di periti che commettono un reato, diniegando alla giustizia il servizio dell'arte loro dovuto per legge. Vedo che in questo caso nell'articolo originario è comminata la pena della sospensione dai pubblici uffici.

Il Ministro apporta codesto emendamento:

Art. 222.

« § 1. si cancellino le parole: *e con la sospensione dai pubblici uffici.* e si aggiunga quanto segue: *alla detenzione può essere aggiunta la sospensione dal proprio ufficio, e per i periti la sospensione dall'esercizio della loro arte o professione.* »

Egli è evidente che qui si tratta di esercenti professioni, i quali commettono un reato.

Lo stesso Ministro propone che i periti sieno puniti colla detenzione e non colla sospensione dai pubblici uffici che vuole cancellata; e poi dà facoltà di aggiungere alla detenzione la sospensione dall'esercizio dell'arte o professione loro. Quindi, come si vede, qui è riconosciuta la sospensione dell'esercizio dell'arte e professione, come una pena correzionale sola, e per sè sussistente, e non accessoria e conseguente alla sospensione dai pubblici uffici.

Ripeto che con tale proposta il Ministro rende omaggio ad un principio incontestabile di diritto penale, il quale vuole che chi abusa della propria arte o professione a danno del

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

pubblico, si punisca colla sospensione dell'esercizio dell'arte medesima; è questa una pena connaturale ai reati, di cui si tratta.

È vero, che il progetto fa di questa pena un uso parchissimo; per esempio, quando si tratta di prevaricazioni sovente turpissime di avvocati e procuratori, il progetto del nuovo Codice stabilisce la pena della sospensione dai pubblici uffici. Ma che importa questa pena all'avvocato o al procuratore quando esso continua ad esercitare la sua professione, e quindi può continuare a danneggiare il pubblico coll'abuso della medesima? E lo stesso può dirsi dei pubblici mediatori, lo stesso direi di parecchie altre professioni che hanno per oggetto di somministrare materie alimentari o medicinali al pubblico.

Io prego l'onorevole signor Ministro a voler prendere in considerazione queste mie osservazioni, se crede sia opportuno un piccolo miglioramento in questa parte della legge.

PRESIDENTE. La Commissione, accetta la proposta del Senatore Pescatore?

Senatore **BORSANI**, *Relatore*. La Commissione non crede di poterla accettare.

PRESIDENTE. L'onor. Ministro l'accetta?

Senatore **EULA**, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **EULA**, *Commissario Regio*. Io prego l'onorevole Senatore Pescatore di por mente all'articolo 22 del progetto, e riconoscerà che lo scopo che egli si propone di raggiungere col suo emendamento, è ottenuto mercè la disposizione che ivi si racchiude.

Che cosa vuole in sostanza l'onorevole Senatore Pescatore? Egli suppone il caso, in cui per un delitto si debba punire uno il quale eserciti un'arte, una professione, e crede talvolta conveniente che gli si possa infliggere la sospensione dall'arte, o dalla professione medesima. Come io diceva, a ciò provvede appunto il citato art. 22, imperocchè ivi è detto che la legge determina i casi nei quali la sospensione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di essi, e si estende all'esercizio dell'arte o professione del condannato. Quindi, come ella vede, anche quando si tratta di delitti si può, secondo il progetto del Governo, infliggere la sospensione dall'esercizio di un'arte o professione; questa però non può mai essere

sola, va sempre congiunta colla pena della sospensione dai pubblici uffici, ed è anzi ritenuta come un'estensione di questa; laddove, se trattasi di questi reati meno gravi, cioè, di semplici contravvenzioni, non si può più applicare la sospensione dai pubblici uffici, ma unicamente quella a cui l'onorevole Pescatore ha accennato.

Ho perciò ragione di credere che, in seguito a questa osservazione, egli vedendo come il suo scopo sia interamente raggiunto, non vorrà persistere nel proposto emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Associandomi intieramente alle savie osservazioni dell'onorevole Commissario Regio, aggiungerò una sola parola sull'argomento, che l'onorevole Senatore Pescatore ha dedotto dall'art. 222, al quale il Ministero ha proposto un emendamento.

Avverta l'onorevole Pescatore che, d'accordo colla Commissione, io ho rinunciato al mio emendamento, e mi sono acconciato ad una redazione, che mi è stata proposta dalla Commissione, e che sarà dal Senato esaminata, allorchè l'articolo 222 verrà in discussione. In quella occasione l'onorevole Senatore Pescatore avrà modo di persuadersi, che allo scopo da esso desiderato, quello di colpire coloro, che mancano nell'esercizio di una professione o di un'arte, colla privazione dell'esercizio dell'arte o della professione abusata, sarà sufficientemente provveduto colla disposizione, che verrà dalla Commissione proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore insiste nella sua proposta?

Senatore **PESCATORE**. Io mi dichiaro soddisfatto delle dilucidazioni date dal signor Commissario Regio e dal signor Ministro e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Proseguiamo adunque nella votazione dei singoli paragrafi e numeri dell'articolo 11.

Per non disturbare i signori Senatori, riterrò come approvati i paragrafi e numeri sui quali non si facciano osservazioni.

§ 3. Sono pene di polizia:

1. l'arresto;

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

2. L'ammenda;

(Approvato.)

3. La sospensione dall'esercizio d'un'arte, d'una professione o di un ufficio.

(Approvato.)

§ 4. Le pene che la legge designa come restrittive della libertà personale, sono quelle indicate nei numeri 2, 3 e 4 del § 1, nei numeri 1, 2 e 3 del § 2, e nel numero 1 del paragrafo 3.

L'onorevole De Filippo vorrebbe modificare questo paragrafo 4. Leggerò la sua proposta:

« Ritenuto, per ipotesi, che la pena di morte rimanga nella scala penale, sostituire alle parole: *restrittive della libertà personale*, queste altre: *pene affittive della persona*, o altra frase simile, nella quale si possa comprendere la pena di morte. »

Domando se l'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Ha la parola il Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Io credo che la Commissione non troverà difficoltà ad accettare il mio emendamento, perchè mi pare che le parole che io propongo di sostituire a quelle del § 4: *restrittive della libertà personale*, sieno più ampie e generali, e contemplino tutti i casi.

Mi permetta il Senato che io spieghi questo mio concetto con un'osservazione sull'art. 7 in cui è detto:

Art. 7.

« Se uno straniero, fuori dei casi espressi nell'art. 5, ha commesso in territorio estero contro un cittadino un crimine punito dalle leggi del regno con pene restrittive della libertà personale, ed entra in qualunque modo nello Stato, ne sarà, sulla querela della parte offesa, offerta l'extradizione al governo del paese dove il crimine fu commesso, per esservi giudicato; quando l'offerta non sia accettata, sarà giudicato e punito secondo le leggi del regno. »

Ora dicendosi in questo art. 7, con *pene restrittive della libertà personale*, si potrebbe interpretare che quando uno straniero nel territorio estero commette un reato punibile con la pena di morte, ed entra in qualunque modo nello Stato, non dovesse esser giudicato e punito secondo le leggi del Regno. Io non credo

per fermo che sia questo il concetto del legislatore.

Invece, quando voi sostituite nel § 4 le parole contenute nel mio emendamento: *pene affittive della persona*, o altre simiglianti come stimerà la Commissione, le quali comprendano anche il primo numero dell'art. 11, svanirà ogni dubbio, e adoperate un linguaggio più chiaro e comprensivo di tutti i casi.

Spero che in seguito a queste spiegazioni il signor Ministro e la Commissione faranno buon viso al mio emendamento.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione se accetta la redazione proposta dall'onorevole Senatore De Filippo.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione dichiara che non ha alcuna difficoltà di accettare quella proposta, poichè per essa la disposizione riesce più chiara.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io propongo al paragrafo primo, distinto in cinque numeri, di aggiungerne ancora un sesto, dove si dica: « L'interdizione da un ufficio particolare, nei casi determinati dalla legge. »

A proporre questo emendamento io fui indotto da questa considerazione, che nel corso del progetto, nello sviluppo della penalità qualche volta si trova comminata la pena dell'interdizione da un ufficio determinato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola per l'ordine della discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Prego l'onorevole Senatore Pescatore di avvertire che questa questione sorgerà sull'articolo 21.

La legge determinerà i casi, in cui l'interdizione dai pubblici uffici è limitata a qualche ufficio speciale.

Parmi che su quest'articolo l'onorevole Pescatore potrà fare la sua proposta...

Senatore PESCATORE. Fa lo stesso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... Poichè ho la parola, dirò che non avrei difficoltà di accettare, come più esatta, la locuzione dell'onorevole De Filippo, dopochè il Senato ha ammesso la pena di morte, alla quale mal si attaglierrebbe l'espressione di *pena restrittiva della libertà*. Avverto però che, ammettendo la locuzione dell'onorevole De Filippo, converrà nel

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

§ 4 comprendere anche la pena di morte. Quindi invece di dire: *nei numeri 2, 3 e 4*, si dovrà dire: *nei primi quattro numeri, ecc.*

Senatore GIORGINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Giorgini.

Senatore GIORGINI. Io desidero far presente all'onorevole De Filippo che vi sono articoli nel Codice nei quali si tratta di pene restrittive della libertà personale, senza specificare quali esse siano. Importa pure che in qualche luogo sia detto quali sono le pene che il Codice comprende sotto quell'appellativo generico. All'intenzione dell'onor. De Filippo potrebbe essere soddisfatto, facendo nell'articolo 7 menzione della pena di morte, e lasciando la locuzione di pene restrittive della libertà personale negli altri luoghi dove essa si trova.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Io sono lieto anzitutto che l'onorevole Ministro Guardasigilli entrando nel mio concetto, abbia dichiarato di non incontrare alcuna difficoltà ad accettare il mio emendamento. Esso ha un doppio scopo. Il primo è di evitare che nei fatti criminosi non fosse in qualche caso contemplato quello che porterebbe la pena di morte. L'altro scopo poi più generale è di raccogliere in alcune parole le diverse pene che sono nella prima parte dell'articolo 11. La sostituzione delle parole da me proposte rende un concetto più complessivo. Di fatto il N. 4 dell'articolo 11. ha escluso la pena principale, perchè non poteva certamente dire che la pena di morte è restrittiva della libertà personale. Quindi colle parole *affittive della persona*, riuscite a definire, a spiegar meglio il vostro concetto, comprendendo eziandio la pena di morte. Questo è il primo scopo che intendo raggiungere. Il secondo scopo è quello di cui ho già parlato. Ma forse non ho avuto la fortuna di farmi comprendere dall'onorevole mio amico Senatore Giorgini. Mi spiegherò meglio:

L'art. 7. dice così: « Se uno straniero fuori dei casi espressi all'articolo 5. ha commesso in territorio estero contro un cittadino un crimine punito dalle leggi del regno con *pene restrittive della libertà personale ecc.* »

Dunque se un cittadino ha commesso in territorio estero un crimine punibile colla pena di morte, voi non lo potrete giudicare, perchè

avete detto che le pene restrittive contemplano quelle espresse nei numeri 2, 3 e 4 del § 1, non quelle del n. 1 che riguarda la pena di morte, e non potevate ragionevolmente dirlo, poichè la pena capitale non è restrittiva dalla libertà personale, ma la distrugge.

Certamente, l'ho già detto e lo ripeto, non è questo il concetto del legislatore, perchè, qualunque sia il reato che un cittadino commetta all'estero, se pur debba essere punito colla pena di morte, dovrà essere giudicato dalle leggi del regno.

Ecco l'altro scopo che ho avuto in mira nel fare la mia proposta.

Io credo che l'onorevole Senatore Giorgini, nel citare l'art. 58, non abbia punto diminuita l'efficacia del mio ragionamento. In quest'articolo è detto:

« I condannati a pene temporanee restrittive della libertà personale per tempo non minore di due anni, ecc. ecc. »

Egli è chiaro che in questo caso avendo voluto il legislatore escludere la pena di morte e l'ergastolo, il suo linguaggio è pienamente esatto, adoperando le parole: *colle pene restrittive della libertà personale*. Ma, ad ogni modo ammettendo il mio emendamento, s'intende già che bisognerebbe modificare opportunamente tutti gli altri articoli, ne quali, e credo che sieno pochissimi, si parla di pene restrittive della libertà personale.

Quindi pregherei l'onorevole Giorgini a non voler insistere nella sua opposizione, e a concorrere colla Commissione, della quale fa parte, e coll'onorevole Ministro, a far votare il mio emendamento dal Senato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. La difficoltà mossa dall'onorevole Giorgini credo si possa risolvere, quando si rifletta che la locuzione proposta dall'onorevole De Filippo di pene *affittive* ha un significato, che corrisponde interamente a quello di pene *restrittive della libertà*, colla sola differenza che abbraccia anche la pena di morte, la quale non sarebbe compresa nella locuzione adoperata nel progetto.

Nel progetto si è preferita la locuzione di *pene restrittive della libertà personale*, perchè si trova nel Codice toscano, e perchè parve di lega migliore di quella di *pene affittive*, che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

viene adoperata nello stile forense e si ritiene meno propria dello stile legislativo.

Però l'onorevole De Filippo aveva certamente ragione, quando faceva osservare che questa nostra locuzione non poteva ricevere applicazione alla pena di morte.

Ma l'onorevole Senatore Giorgini ci diceva di correggere piuttosto la legge, nel senso che, là dove si vuol comprendere la pena di morte, si faccia menzione speciale di tale pena, e si mantenga nell'articolo 11 la generale qualificazione delle pene restrittive della libertà personale. Ed io mi adagierei ben volentieri a questa idea quando non temessi di moltiplicare di soverchio e senza necessità le condizioni della legge penale sopra uno stesso oggetto, lo che sarebbe meno corretto in un Codice.

Quanto all'articolo 7, di cui in primo luogo è stato parlato, e che diede occasione alla proposta De Filippo, non è dubbio che converrebbe farvi menzione della pena di morte, e che per conseguenza la locuzione proposta dall'onorevole De Filippo sarebbe più breve e toglierebbe tutte le questioni.

Quanto all'articolo 58, dove si parla di pena restrittiva della libertà personale, prego di osservare che vi è aggiunta la qualificazione di *temporanea*; cosicchè dicendo in quell'art. *pena affittiva*, invece di *pena restrittiva della libertà personale*, non si commetterebbe l'eccesso di comprendervi la pena di morte, che non vi potrebbe e non vi dovrebbe essere compresa.

Credo poi che in generale si possa asserire che in tutto il codice, dove si trova la menzione delle *pene restrittive della libertà personale*, sarà senza inconvenienti sostituita la locuzione proposta dall'onorevole De Filippo di *pene affittive*: mentre non potremmo dire ugualmente, dopo di avere approvata la pena di morte, che la locuzione di *pene restrittive della libertà personale* in tutto il codice comprenda esattamente tutte le pene maggiori che vogliamo comprendervi.

Ad ogni modo però, quando il Senato ammetta questa variazione nel codice, ciò non vieterebbe d'introdurre ancora l'indicazione delle pene restrittive della libertà, ove se ne manifestasse la necessità. Io non credo per altro che sia per sorgere questo bisogno se mi affido alla cognizione che ho delle diverse parti del progetto; ma, quando questo accadesse,

allora si potrà aggiungere la definizione, che reputava necessaria l'onorevole Giorgini.

Mi parrebbe quindi, per queste considerazioni, che si possa ammettere la proposta dell'onorevole De Filippo all'art. 11, senza pericolo di turbare l'economia del codice.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Siccome non è ben certo che non si possano trovare degli articoli, nei quali questa modificazione apporti qualche imbarazzo, io proporrei che la mozione del Senatore De Filippo venisse inviata alla Commissione perchè la esaminasse e formulasse.

Senatore DE FILIPPO. Io non ho nessuna difficoltà che la Commissione la studi e ne riferisca poscia al Senato.

PRESIDENTE. Allora sarà rimandato alla Commissione il paragrafo quarto.

Passeremo ora all'articolo 12 di cui do lettura:

Art. 12.

« La pena di morte si eseguisce in pubblico, nel Comune dove fu pronunciata la condanna, mediante la decapitazione. »

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta. Non parlerò degli emendamenti fatti da quei Senatori i quali volevano che il Senato abolisse la pena di morte. Parlerò degli altri. Ve ne ha uno dell'onorevole Pantaleoni; l'altro è quello che l'onorevole Senatore Maggiorani ha già sviluppato.

Detto questo, do la parola all'onorevole Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io ho domandato la parola precisamente per proporre che gli emendamenti accennati dall'onorevole nostro Presidente si rimandino alla Commissione, onde, dopo le idee manifestate dal Ministero, si possa determinare bene questa pubblicità ristretta in quanto all'esecuzione della condanna, giacchè il Senatore Maggiorani non propone una esecuzione privata, ma bensì una pubblicità limitata.

Senatore PANTALEONI. Quanto a me accetto volentieri che il mio emendamento sia rimandato alla Commissione, e prego il signor Ministro, qualora accetti il rinvio, che si faccia l'esecuzione con quella pubblicità ristretta che si usa in Inghilterra, e non con quella pubblicità combattuta oggi dal Senatore Maggiorani e da me quando parlai per una mozione d'ordine.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Veramente io non avrei presa la parola sopra questo soggetto, da che mi sembra che questa questione sarà trattata a suo tempo quando si conosceranno le determinazioni della Commissione. Ma profitto di quest'occasione per spiegare il mio voto oggi, e ad ogni modo preferisco che la Commissione, prima di entrare nella discussione su questo soggetto, conosca le ragioni che mi hanno determinato ad oppugnare l'emendamento presentato dall'onorevole Maggiorani, almeno nella forma assoluta nella quale è stato enunciato.

Per me sta che la pubblicità in un'esecuzione capitale sia stabilita dalla legge per la notorietà, per l'esempio e per garanzia dell'atto gravissimo che si compie.

Comincio dal negare che la notorietà sia la stessa.

Voi sapete perfettamente che quanto più si aumenta l'interesse e l'intensità delle passioni sopra un soggetto, tanto più si accende l'immaginazione e si moltiplicano i commenti le interpretazioni le versioni più strane e i sospetti; e voi siete stati tutti testimoni come sopra molti soggetti di storia o passata o contemporanea che pure hanno avuto pubblicità, l'immaginazione, abbia formate leggende, abbia gettato dubbii e sospetti che non si perviene mai a chiarire. Dunque comincio dal dire che dal momento che voi togliete la pubblicità ad un'esecuzione capitale, voi non potrete mai ottenerne la notorietà. I dieci o venti individui che voi ci chiamerete a testimoni godranno di tutta la fede che vorrete, ma non mi negherete che coll'andar del tempo questa fede sarà revocata in dubbio.

Per esempio, io ammetterò fino ad un certo punto, quel che asserisce l'onorevole Maggiorani, vale a dire che la lettura di un fatto possa fare un'impressione equivalente a quella che si ottiene per la vista; ma finalmente il valore dell'esempio si confonde per ciò stesso con la notorietà; mettete il dubbio, diminuite la notorietà e si diminuisce in una anche l'esempio.

Ma vi è per me qualche cosa al disopra di questi argomenti tutti discutibili, ed è la garanzia pubblica. In un fatto così grave, in un atto così solenne di giustizia, voi dovete far sì

che il pubblico ne sia giudice e per il fatto stesso, e per l'indole di quell'atto.

Credete voi, o Signori, che l'uso della pena di morte si sarebbe così mitigato come adesso voi tutti abolizionisti, o non abolizionisti, intendete che sia, se non fosse stato l'effetto degli spettacoli di questo genere che hanno attirato sopra questo tremendo problema l'attenzione del pubblico non solamente, ma della scienza e dei governi?

L'onorevole Maggiorani parlava di Sisto V e di Enrico VIII; ma voi avete fatto tutta una rivoluzione per uscire da quello stato di cose; la pubblicità è stata forse uno dei primi passi che hanno condotto a mitigarlo, a rendere più razionale e più umano l'impiego di questi violenti mezzi di repressione, e che ne hanno posto su quella via di abolizione graduale alla quale intende l'onor. Ministro.

Ora, a fronte di queste gravissime considerazioni, che cosa si obietta? Si obiettano delle ragioni igieniche, sulle quali veramente io neppure mi arresto. Si fa pure un'obiezione, della quale non disconosco la gravità, ossia l'influenza malefica di simili spettacoli orribili che producono nella natura umana impressioni delle quali è difficile calcolare la portata e l'intensità, e che possono in talune nature produrre effetto contrario a quello che la legge si propone. Io non domando che si conservi lo spettacolo; anzi, ho dichiarato che riconoscevo provvido il pensiero di escogitare ogni mezzo per evitarlo; ed io sono sicuro che vi sieno molti mezzi propri ad ottenere questo scopo, lasciando integra la più completa pubblicità. Ogni difficoltà materiale che si opponga, lo spettacolo cessa, e resta la pubblicità.

Signori, io confesso che la sola idea di sottrarre questo grande atto della giustizia alla garanzia della più grande pubblicità fece a me l'effetto contrario a quello fatto al Senatore Maggiorani; essa mi ha trattenuto cioè dal dare il mio voto.

Si parla dell'Inghilterra; si parla dell'America; ma io non conosco per quali disposizioni l'America e l'Inghilterra siano giunte a questo risultato. Prima avrei bisogno di sapere se le loro disposizioni attaccano la pubblicità per se stessa, ovvero se sono solamente dirette ad evitare il concorso della folla curiosa ed indiscreta; se sono prese tutte per legge, ed in

che misura. Ma, qualora esse avessero soppressa la pubblicità, io non vorrei imitarle. Io amo sempre studiare i costumi degli altri popoli, ma quando si tratta di imitarli, vado più a rilento. Ogni popolo ha la sua indole; ogni popolo sa quello che gli conviene; e noi abbiamo, in tempi fortunatamente da noi lontani, una storia troppo lunga di esecuzioni silenziose ed oscure perchè non dobbiamo tenere conto ancora per lungo tempo dell'impressione che hanno lasciata.

Io ho voluto sottomettere al Senato queste poche considerazioni, in parte, come dissi, per spiegare il mio voto, ma assai più perchè l'onorevole Ministro e la Commissione le abbiano presenti, e possano portar su di esse un maturo esame, prima di assumere la grave responsabilità di entrare nella via delle esecuzioni senza pubblicità, perchè gli uomini passano, e le idee e le leggi restano.

Passano i testimoni che hanno assistito ai dolorosi spettacoli, passano pure i legislatori e portano con loro il pensiero che li ha animati; restano i fatti: ed un'esecuzione senza pubblicità è un fatto che io considero assai pericoloso, tanto pericoloso che mi ha indotto a cosa dalla quale rifuggo ogni volta che la necessità non mi vi costringa, ad astenermi dal pronunziare il mio voto.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Se le parole pronunciate dall'onorevole Senatore Vitelleschi, intendono soltanto a dare la spiegazione del suo voto, io non posso che rispettarle, e non avrei alcuna obiezione a fare ai suoi detti; ma la conclusione che egli ne deduce sarebbe precisamente contraria alla mozione da me fatta negli emendamenti proposti, relativa all'esecuzione capitale con pubblicità ristretta; contraria a quella che l'onorevole Maggiorani ha sostenuto prima di me, per una mozione d'ordine, e all'opinione che l'onorevole Senatore Cannizzaro aveva espresso alcuni giorni addietro. L'onorevole Senatore Vitelleschi dice: « la notorietà non è sufficiente, giacchè nel modo con cui l'esecuzione si compie, la si potrebbe sempre negare. » Ora, in tutti i luoghi dove è adottata, l'esecuzione della pena si fa dinanzi alle autorità non solamente giudiziarie, ma ancora dinanzi alle autorità provinciali.

In Inghilterra vi assiste pure lo sceriffo, che è il capo della Provincia; da noi spetterà alla Commissione lo stabilire quali autorità vi debbano essere presenti, perchè precisamente vi sia non solo la notorietà, ma la certezza dell'esecuzione della pena. Mi pare anzi che l'onorevole Senatore Maggiorani proponga perfino di esporre il cadavere al pubblico, come si usa in Francia *à la morgue*; ma di questi particolari io non mi occupo, perchè fu rimandato all'esame della Commissione il farlo.

Ma, si dice, non vi è più l'esemplarità. Ora vi domando, Signori, perchè le altre pene non si eseguiscono in pubblico, manca forse l'esemplarità? Manca forse l'esemplarità perchè uno è condannato all'ergastolo, perchè un altro è condannato alla prigione, sebbene non si eseguisca in pubblico la reclusione, sebbene non si facciano vedere al pubblico i condannati? Basta, o Signori, la certezza della sentenza, la quale si pubblica perchè vi sia l'esemplarità.

Con queste parole mi pare di avere risposto alle obiezioni opposte dall'onorevole Senatore Vitelleschi. Dirò peraltro che a sostenere questo assunto, non vi sono solamente delle ragioni negative, ma si ancora delle ragioni positive. Ed è precisamente su questo punto che forse io non convengo interamente in alcune espressioni emesse dall'onorevole signor Ministro.

Io confesso, che riguardo l'esecuzione pubblica, quale si compie in Francia ed anche da noi, come una cosa immorale; e qui permettetemi che vi esprima bene il senso della cosa. Ritengo che questa esecuzione fatta in pubblico e nel modo con cui si pratica, eserciti una cattiva influenza sull'animo di coloro che sono disposti al delitto, e che sono appunto quelli, i quali accorrono volentieri a questo truce spettacolo. Scusatemi se entrerò in qualche particolare fisico; se voi prendete a mo' d'esempio dieci piano-forti che siano accordati allo stesso *diapason*, e toccate una corda o un tasto di uno di essi, la corda corrispondente degli altri nove darà un medesimo suono.

Ora, questo fatto di ragione fisica è molto più vero nell'organismo umano, e quando l'onorevole Maggiorani vi ha parlato dell'armonia imitativa, non ha fatto che una allusione a questa legge ben conosciuta in fisiologia. Mi rinerisce che l'onorevole Senatore Mag-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

giorani ne abbia fatto un'applicazione solo al punto igienico; non è dal punto igienico che io la riguardava, io la riguardava dal punto morale. Datemi un uomo disposto ad un'opera di sangue, e la vista di un'opera di sangue lo eccita al delitto.

Questo è quello che è stato osservato più volte e ricordato da molti oratori in quest'aula: per cui credo che gli abolizionisti sosterranno con qualche ragione la soppressione della pena di morte, quando questa pena si dovesse sceleratamente eseguire coi mezzi fin qui praticati. Ed a ciò alludeva pure l'onor. Senatore Imbriani, quando diceva che una delle principali ragioni per cui si combatteva nel secolo passato la pena di morte, era appunto perchè la si praticava con modi barbari e feroci, i quali, non solamente offendevano il senso morale delle persone oneste, ma spingevano al delitto le disoneste e criminose, quelle cioè che erano in armonia di disposizione con quel fatto di sangue.

Io debbo ringraziare l'onor. Ministro e la Commissione di essersi mostrati inchinevoli ad accettare questo emendamento; e, nel ringraziarli, mi permetto ancora di osservare loro che in questo modo rientrano precisamente nelle condizioni che hanno essi stessi mantenute nel Codice.

Essi hanno soppresso i lavori forzati in pubblico, dicendo che era uno spettacolo lurido, disonesto, immorale. Ora io domando: se voi sopprimete perchè disonesto e lurido lo spettacolo delle catene di ferro in pubblico, vor-

rete mantenere in pubblico lo spettacolo della pena di morte tanto più lurido, tanto più vergognoso ed osceno e per giunta demoralizzatore?

Io ringrazio il signor Ministro e la Commissione di aver prestato attenzione alle mie parole, e li prego di voler accettare la mia proposta che è pur quella di tanti ed illustri Senatori.

PRESIDENTE. La Commissione terrà conto della proposta dell'onorevole Senatore Pantaleoni.

Se non si fanno opposizioni si intenderà accettato il rinvio dell'art. 12 alla Commissione.

Ora, rinviato anche quest'articolo alla Commissione, sarebbe esaurito tutto ciò che è relativo all'importante questione della pena di morte.

Non crederei per altro che sia opportuno procedere nella discussione di questo progetto passando all'articolo 13; credo invece che convenga discutere gli articoli rimasti in sospenso, dappoichè gli emendamenti che li riguardano sono stati combinati tra i proponenti, la Commissione e l'onorevole Ministro.

Se il Senato aderisce a questa mia proposta, domani si riprenderà la discussione degli articoli che sono stati rinviati alla Commissione, come ora ho detto.

Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 col seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).